

LEGENDA

FAQ

IV° Bando Contratti di Filiera e di Distretto

Con cadenza mensile, il giorno 10 vengono pubblicati gli aggiornamenti da inserire con numero progressivo all'interno delle Sezioni di riferimento tematico. La pubblicazione mensile avviene se sono pervenuti quesiti le cui risposte rendono opportuno l'inserimento nelle FAQ. Le Sezioni di riferimento tematico sono le seguenti:

Sezione 1 - Soggetti Proponenti e Soggetti Beneficiari

Sezione 2 - Condizioni di ammissibilità

Sezione 3 - Interventi e spese ammissibili

Sezione 4 - Agevolazioni concedibili

Sezione 5 - Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni

Sezione 6 - Istruttoria delle domande e valutazione dei Programmi e dei Progetti

Sezione 7 - Proposta definitiva

Sezione 8 - Sottoscrizione ed efficacia del contratto di filiera/distretto

Sezione 9 - Avvio avanzamento e ultimazione degli interventi

Sezione 10 - Erogazione delle agevolazioni

Sezione 11 - Variazioni dei Programmi

Sezione 12 - Relazione finale

Inserimenti

Sezione 1:

1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16

Sezione 2:

17 – 18 – 19 – 142

Sezione 3:

20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37
– 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 134 – 135 – 138
– 140 – 143 – 144 – 146 - 150

Sezione 4:

52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69
– 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 126 – 128 – 132 – 137

Sezione 5:

82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 98

Sezione 6:

99 – 100

Sezione 7:

101 – 102 – 103 – 104 – 105 – 106 – 107 – 108 - 147

Sezione 8:

109 - 148

Sezione 9:

110 – 111 – 112 – 113 – 130

Sezione 10:

114 – 115 – 133 – 141

Sezione 11:

116 – 117 – 118 – 119 – 120 – 121 – 127 – 129 – 131 – 136 – 139 – 145 - 149

Sezione 12:

122 – 123 – 124 – 125

Sezione 1 - Soggetti Proponenti e Soggetti Beneficiari

Quesito 1

D: *E' stato prospettato un caso in cui un Soggetto Beneficiario svolge esclusivamente l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti agricoli (attività principale ATECO) ed al suo interno non figurano imprenditori agricoli se non in minima percentuale (inferiore pertanto al 51%). In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6, punto 2, lett. c) del DM 2016 sembrerebbe che tale Soggetto non possa partecipare come Beneficiario diretto delle agevolazioni. Si chiede conferma o meno della corretta interpretazione normativa.*

R: La lettera c) punto 2 dell'art. 6 del Decreto fa riferimento alle società costituite tra diversi soggetti. Comunque nel caso prospettato il Soggetto non ha i requisiti richiesti dal predetto articolo 6.2. Sì, l'interpretazione è corretta.

Quesito 2

D: *Una Società per azioni agricola le cui quote sono detenute al 100% da una s.r.l. che non svolge attività agricola può essere soggetto beneficiario di un contratto di filiera?*

R: Sì.

Quesito 3

D: *E' possibile partecipare a più di una filiera e quindi di essere parte di più di una domanda di accesso alle agevolazioni?*

R: Sì purché i due programmi di investimento siano completamente slegati l'uno dall'altro.

Quesito 4

D: *Il contratto di filiera deve interessare almeno 2 regioni, esiste un numero minimo di aziende partecipanti all'accordo di filiera?*

R: L'intervento proposto con il Contratto di filiera, in caso di coinvolgimento di due

Regioni, deve comprendere un minimo di due soggetti beneficiari. Possono invece sottoscrivere l'accordo di filiera anche altri soggetti esterni direttamente coinvolti anche se non beneficiari di agevolazioni (c.d. beneficiari indiretti).

Quesito 5

D: *Può un'azienda partecipata da un gruppo bancario per circa il 20% e da due società agricole per la restante parte essere considerata un soggetto beneficiario?*

R: Tra i soggetti beneficiari delle agevolazioni (art.6, punto 2 lettera c) del D.M. n. 1192/2016) rientrano società costituite da: 1. soggetti che esercitano l'attività agricola; 2. imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente. Pertanto, se l'azienda in questione è controllata da imprenditori agricoli per almeno il 51% del capitale sociale, può essere ammessa a partecipare al contratto di filiera come soggetto beneficiario.

Quesito 6

D: *Con riferimento al paragrafo 3 dell'Avviso, in particolare il punto 3.3, riguardante i requisiti dei soggetti beneficiari si chiede se un'Associazione di allevatori (Ente giuridico D.P.R.S. n. 19 del 9.03.1982) senza fine di lucro, ma regolarmente iscritta alla Camera di commercio e in possesso di numero REA, codice fiscale, partita iva, possa assumere anche il ruolo di soggetto beneficiario, oltre che di soggetto proponente, per la tipologia di interventi previsti nella tabella 4 A "Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo, in esenzione ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014". L'Associazione svolge attività di assistenza tecnica agli allevatori.*

R: L'Associazione non può rivestire il ruolo di soggetto proponente poiché non è un'organizzazione di produttori riconosciuta. Può eventualmente rivestire il ruolo di beneficiario per interventi in tabella 4 A, alle condizioni previste dal bando (solidità economico-finanziaria, ecc.).

Quesito 7

D: *Possono partecipare al contratto di filiera in qualità di beneficiario aziende*

aventi sede fuoridai confini nazionali?

R: La partecipazione è consentita anche ad aziende fuori dai confini nazionali purché dimostrino di avere una stabile organizzazione in Italia. Inoltre devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese. Per tali Soggetti beneficiari la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dalle stesse.

Quesito 8

D: *Nel caso in cui il Soggetto proponente sia una rete si chiede se la totalità dei soggetti beneficiari del Contratto di Filiera devono a loro volta far parte del Contratto di rete oppure è possibile coinvolgerne un numero inferiore.*

R: Non è necessaria la totale partecipazione dei soggetti che compongono la rete ma è possibile coinvolgere nel contratto un numero inferiore.

Quesito 9

D: *Il DM 1192 del 08.01.2016 stabilisce che “Sono Soggetti beneficiari delle agevolazioni del Contratto di filiera e del Contratto di distretto le seguenti categorie di imprese: [...] “le imprese organizzate in reti di imprese, che operano nel settore agricolo ed agroalimentare”. A tal proposito si chiede di chiarire se possa partecipare come Soggetto beneficiario la Rete d'impresa, o se debbano presentare domanda le singole imprese costituenti la Rete.*

R: La rete contratto può essere solo Proponente e possono essere beneficiari le singole imprese che hanno sottoscritto e registrato il contratto di rete.

Quesito 10

D: *Chiedo se vi siano elementi di inammissibilità nel caso in cui le imprese che aderiscono all'accordo di filiera in qualità di soggetti beneficiari siano socie del soggetto proponente.*

R: Non appaiono elementi di inammissibilità nell'esempio prospettato. Il soggetto proponente tra l'altro potrebbe anche essere esso stesso soggetto beneficiario delle agevolazioni.

Quesito 11

D: *Per quanto attiene il soggetto proponente, è possibile affidare il ruolo di proponente ad un soggetto che non sostiene investimenti nell'ambito del contratto di filiera?*

R: Sì. Il soggetto Proponente è individuato dai Soggetti beneficiari ed assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa l'esecuzione del Programma, nonché rappresenta i Soggetti beneficiari per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione delle agevolazioni. In considerazione di tale ruolo il Proponente può quindi essere un soggetto non beneficiario delle agevolazioni e che non sostiene pertanto investimenti nell'ambito del Programma purché risponda ai requisiti di cui all'articolo 3 dell'Avviso.

Quesito 12

D: *L'amministratore di società beneficiaria deve necessariamente avere qualifica IAP?*

R: I requisiti che l'impresa/imprenditore deve possedere sono specificati nel D.M. e nell'Avviso. L'amministratore non è un soggetto agricolo o che deve possedere requisiti specifici in tale ambito. Nel caso in cui il richiedente stia facendo riferimento al *giovane agricoltore* si rimanda a quanto riportato nelle presenti FAQ.

Quesito 13

D: *Con riferimento all'informazione richiesta nell'All. 3 al punto 1 – Dati identificativi del soggetto beneficiario – è chiesto se il soggetto richiedente fa parte di un gruppo di imprese. Nel concetto di "Gruppo di imprese" rientrano solo le società rientranti nell'attivo, tra la voce partecipazioni, della società beneficiaria oppure anche quelle che detengono quote della beneficiaria o altro?*

R: Non è specificata la forma societaria dell'impresa. E' richiesto che sia indicato l'assetto societario. E' richiesto se il beneficiario fa parte di un gruppo di imprese poiché le società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, sono ammissibili purché almeno il 51 per cento del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente. Il capitale delle predette società può essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, agricole o commerciali.

Quesito 14

D: *Un progetto può essere rappresentato da aziende facenti parte di un distretto alle quali se ne aggiunge una fuori distretto ma della stessa regione o di regione diversa?*

R: No, in un contratto di distretto i soggetti beneficiari devono necessariamente essere aziende appartenenti al medesimo distretto di riferimento.

Quesito 15

D: *Con riferimento a quanto previsto nell'allegato A al Decreto Ministeriale dell'8/01/2016, alla nota 2 della Tabella 1A, in relazione alla possibile maggiorazione di 20 punti percentuali dell'intensità massima dell'agevolazione di cui possono godere i giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto, siamo a chiedere cosa si intende per giovane agricoltore, quali sono le caratteristiche che deve possedere, e, se il beneficiario è una società di persone, che ruolo deve avere il giovane o i giovani per fare in modo che il beneficiario sia classificabile come "Giovane*

agricoltore”.

R: Ai sensi degli Orientamenti dell’Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014—2020) si riportano le seguenti definizioni. Definizione di “giovane agricoltore”: “una persona di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della domanda di aiuto, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo dell’azienda”. L’aiuto è concesso ad un giovane agricoltore che si insedia in un’azienda nella forma di una persona giuridica, il giovane agricoltore deve esercitare un controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari. Se più persone fisiche, comprese persone che non sono giovani agricoltori, partecipano al capitale o alla gestione della persona giuridica, il giovane agricoltore deve essere in grado di esercitare tale controllo effettivo e duraturo individualmente o insieme ad altre persone. Nei casi in cui una persona giuridica sia controllata esclusivamente o congiuntamente da un’altra persona giuridica, tali requisiti si devono applicare a qualunque persona fisica che eserciti il controllo su tale altra persona giuridica. Si consideri che il possesso del requisito può essere attestato anche dalla Regione ove l’azienda ha sede. Inoltre si specifica che l’intensità di aiuto non può aumentare il limite massimo dell’agevolazione in conto capitale di cui alla Tabella 1, articolo 6.4 dell’Avviso.

Quesito 16

D: *Si presenta il caso di una impresa agroalimentare dedita alla lavorazione/trasformazione del latte che non presenta tra i soci alcun imprenditore agricolo. Dalla lettura del DM 08/01/2016, pur non potendo assumere la qualifica di soggetto proponente (art. 6, comma 1, lettera b), tale tipologia di impresa può partecipare ad una proposta di contratto di filiera come soggetto beneficiario. Ciò in quanto ai sensi del comma 2, lettera a) del citato art. 6 possono essere soggetti beneficiari “le imprese come definite dalla normativa vigente, (...) che operano nel settore agricolo ed agroalimentare”. Si chiede conferma di quanto sopra riportato.*

R: Per quanto attiene il Soggetto proponente l’articolo 6 lettera b) del D.M. riguarda le imprese costituite tra soggetti che esercitano l’attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione. Se l’impresa di cui trattasi non è associata con altre imprese e svolge un’attività di raccolta e lavorazione del

latte è un'impresa agroalimentare. In ogni caso al fine dell'ammissibilità della domanda si deve fare riferimento alla visura camerale aggiornata, al codice ATECO in essa riportato, inerente l'attività principale, e alla tipologia di investimenti e al prodotto che sarà oggetto del Contratto di filiera.

Sezione 2 - Condizioni di ammissibilità

Quesito 17

D: *All'interno di un distretto il progetto deve essere minimo di 4.000.000 e ogni azienda deve investire minimo 400.000; è quindi possibile presentare un progetto nel quale un'azienda investe 5.000.000 e un'altra 400.000?*

R: Si è possibile in quanto la condizione di cui al punto 4.1 dell'Avviso relativa agli interventi massimi per Regione non si applica ai contratti di distretto. Resta inteso che le soglie minime di investimento per beneficiario e per contratto andranno mantenute fino al termine degli investimenti previsti, pena la revoca delle agevolazioni.

Quesito 18

D: *relativamente all'accordo di filiera si chiede: 1) L'accordo di filiera deve essere sottoscritto chiaramente tra tutti i beneficiari diretti della filiera; anche i beneficiari indiretti devono sottoscrivere l'accordo? 2) Quale forma deve avere l'accordo? Una scrittura privata alla quale allegare tutti i documenti di identità dei legali rappresentanti delle imprese coinvolte va bene? 3) Esiste un format di accordo da seguire come falsariga? In caso contrario per alcune filiere che stiamo elaborando seguiremmo la bozza di accordo di filiera già utilizzato nell'ambito di alcune filiere regionali (PSR Regione Emilia Romagna)?*

R: 1) L'accordo di filiera deve essere sottoscritto dal Proponente e tutti i Soggetti beneficiari diretti ed eventualmente di quelli indiretti e specificazione del ruolo di ognuno di essi all'interno della filiera/distretto; 2) E' una scrittura privata legalmente sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese coinvolte; 3) Non è disponibile un format.

Quesito 19

D: *Vorrei sapere se l'accordo di filiera che deve essere inviato, può essere firmato digitalmente dai legali rappresentanti dei soggetti beneficiari.*

R: L'Accordo deve essere legalmente sottoscritto dai legali rappresentanti delle imprese beneficiarie dirette e indirette nonché dal proponente. A tal fine può essere firmato digitalmente.

Quesito 142

D: *In riferimento all'ambito territoriale multiregionale, nell'avviso al momento in vigore si dice che il carattere di multiregionalità del contratto di filiera è assicurato quando gli interventi sono distribuiti sul territorio di due o più regioni e che nel caso di interventi su due regioni devono essere così distribuiti, massimo una regione 85% e 15% la seconda regione. Si considera soddisfatto il requisito di intervento distribuito sul territorio di una regione in base alla sede legale dell'impresa che fa l'investimento o all'unità locale dove viene localizzato l'investimento? Ad esempio nel caso in cui un Soggetto beneficiario ha la sede in una regione, ma l'investimento viene realizzato per una sua unità locale ubicata in una regione diversa dalla sede legale, è soddisfatto il criterio della multiregionalità?*

R: Il requisito della multiregionalità si considera soddisfatto avendo riguardo all'ubicazione degli interventi proposti. Data per acquisita la distinzione che sussiste tra "Programma", riferito al Contratto di filiera, e "Progetto", al soggetto beneficiario, è agevole comprendere che la percentuale di intervento massimo per una regione (l'85%) è applicabile al caso in cui lo stesso sia distribuito dal soggetto beneficiario su due o più regioni. A tal fine non rileva l'ubicazione della sede legale, ma sempre il luogo dove si realizzano gli interventi. Pertanto, nel caso portato ad esempio, il criterio della multiregionalità non è soddisfatto, poiché l'intervento si sviluppa in una sola regione anche se diversa da quella ove ha sede il soggetto beneficiario.

Sezione 3 - Interventi e spese ammissibili

Quesito 20

D: *Vorrei sapere se l'accordo di filiera che deve essere inviato, può essere firmato digitalmente dai legali rappresentanti dei soggetti beneficiari.*

R: L'Accordo deve essere legalmente sottoscritto dai legali rappresentanti delle imprese beneficiarie dirette e indirette nonché dal proponente. A tal fine può essere firmato digitalmente.

Quesito 21

D: *Vorrei sapere se l'accordo di filiera che deve essere inviato, può essere firmato digitalmente dai legali rappresentanti dei soggetti beneficiari.*

R: L'Accordo deve essere legalmente sottoscritto dai legali rappresentanti delle imprese beneficiarie dirette e indirette nonché dal proponente. A tal fine può essere firmato digitalmente.

Quesito 22

D: *Si chiede conferma dell'ammissibilità tra le spese generali di cui all'articolo 2, punto 1, lettera g dell'Allegato "Spese ammissibili" all'Avviso Pubblico 60690 del 10/08/2017, della consulenza funzionale alla presentazione dei progetti di investimento aziendali preliminari e definitivi e di quella di supporto alla loro realizzazione dopo l'approvazione del Contratto di filiera.*

R: In conformità con quanto disposto dall'art. 2, punto 1, lettera g) dell'Allegato "Spese ammissibili" all'Avviso pubblico sono ammesse ed eleggibili dalla data di pubblicazione in G.U. del Decreto (11.02.2016) tutte le spese connesse alla progettazione dell'intervento proposto e funzionali alla presentazione del Progetto, incluse consulenze e studi di fattibilità. Tra questi rientrano gli studi di fattibilità funzionali alla presentazione di progetti di investimento aziendali preliminari e definitivi (verifica della fattibilità e della sostenibilità economico-finanziaria e di mercato, analisi della coerenza con la strategia di filiera) e quelli di supporto alla loro realizzazione dopo l'approvazione del Contratto di filiera (assistenza tecnica in itinere per gli adempimenti di gestione e monitoraggio, verifica dei requisiti

soggettivi e oggettivi del beneficiario, del mantenimento della congruità tecnico-economica e degli obiettivi dell'investimento aziendale in coerenza con quelli complessivi del Programma e Contratto di filiera approvati ecc.). A titolo di esempio è ammissibile la spesa per le informazioni e analisi di mercato che compongono l'allegato 3. Non sono invece ammissibili le spese relative alla mera presentazione della domanda, qualora non siano direttamente connesse a competenze tecniche previste dall'Allegato A al D.M. n. 1192 dell'8.1.2016.

Quesito 23

D: *Il progetto di filiera deve essere realizzato entro 4 anni (salvo proroghe): c'è un tempo minimo da rispettare?*

R: Il progetto può essere realizzato anche prima dei 4 anni richiesti. I quattro anni rappresentano il termine massimo, salvo eventuali proroghe per casi debitamente motivati.

Quesito 24

D: *In relazione a quanto stabilito al punto 5.8 dell'Avviso "L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA", siamo a chiedere se per le aziende agricole in regime di IVA speciale l'IVA negli acquisti sia ritenuta una spesa ammissibile.*

R: L'imposta sul valore aggiunto (IVA) può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Quesito 25

D: *In riferimento al punto 2.4 dell'Allegato Spese Ammissibili si chiede se sono ammesse le spese per l'acquisto di Trattori e Trattorie agricole, funzionali alle lavorazioni nei campi, proposti da un'azienda agricola. Si ritiene che essi possano*

ritenersi ammissibili trattandosi di “mezzi internial ciclo produttivo e connessi allo stesso”.

R: Al punto 2.4 dell'Allegato Spese ammissibili si fa riferimento a macchinari, impianti e attrezzature “usati.” Pertanto, l'acquisto di trattori e trattrici agricole è senz'altro da ritenersi ammissibile ma solo se “nuovi di fabbrica” e se coerenti con la programmazione regionale (PSR).

Quesito 26

D: *Per l'acquisto di un fabbricato esistente è previsto un tetto massimo in % sull'investimento?*

R: No, non è previsto alcun limite percentuale sul totale dell'investimento.

Quesito 27

D: *Tra gli interventi ammissibili al bando in oggetto sono comprese anche le spese per Demolizione e Ricostruzione di un immobile destinato a deposito attrezzi?*

R: Sì, l'intervento citato rientra tra le spese ammissibili.

Quesito 28

D: *I progetti legati alla ricerca e allo sviluppo di cui alla tab. 4 A devono necessariamente esser di un importo minimo di 7,5 milioni?*

R: No, l'importo minimo è 400.000 euro. I progetti legati alla ricerca e allo sviluppo di cui alla tabella 4 A hanno una soglia di notifica pari a 7,5 milioni di euro per progetto di ogni singolo beneficiario. Ciò significa che un progetto superiore a tale soglia dovrà essere notificato alla Commissione Europea.

Quesito 29

D: *I costi di miglioramento fondiario finalizzati alla messa a dimora di un nuovo frutteto (sistemazione del terreno, acquisto di piante pluriennali, sistemi di irrigazione, reti antigrandine / antinsetto) , sono ammissibili ai sensi della "Tabella*

1A" allegata al DM 8/1/2016 ?

R: Si, i predetti costi sono ammissibili.

Quesito 30

D: *E' possibile inserire nei Contatti di Filiera interventi di acquisto di terreni ed immobili di proprietà o interventi di miglioramento delle proprietà pubbliche affidate in gestione pluriennali per oltre vent'anni dalle regioni sulla base di atti pubblici nelle regioni interessate?*

R: E' ammissibile l'acquisto dei terreni solo in misura non superiore al 10% dei costi totaliammissibili dell'intervento. Si fa presente in ogni caso che l'acquisto del terreno non deve essere antecedente alla data di presentazione della domanda e nella fattispecie dalla data di inizio e fine dell'affidamento della proprietà pubblica.

Quesito 31

D: *Nell'ambito degli interventi di un'azienda che commercializza prodotti macellati è ammissibile un investimento volto al recupero del sangue e delle interiora di animali macellati per farne alimentazione per animali?*

R: Può essere ammissibile se l'azienda è un'impresa di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli che lavora i sottoprodotti della macellazione e lavorazione delle carni per produrre alimenti per animali.

Quesito 32

D: *Possono essere considerati come ammissibili eventuali lavori in economia?*

R: I lavori in economia non sono considerati ammissibili in quanto non regolati da modalità tracciabili.

Quesito 33

D: *Nel caso di costruzione o miglioramento di beni immobili, si chiede se l'inizio*

dei lavori può essere antecedente alla data di presentazione della domanda.

R: Sono considerate ammissibili solo le spese relative a investimenti realizzati dalla data di presentazione della domanda. L'inizio dei lavori può essere antecedente alla data della presentazione della domanda, ma in tal caso i relativi costi non saranno considerati ammissibili. Inoltre, come specificato nell'avviso, si fa presente che esclusivamente "Le spese generali previste nelle tabelle 1A, 2A e 4A dell'Allegato A al Decreto, connesse alla progettazione dell'intervento proposto e funzionali alla presentazione del Progetto, inclusi gli studi di fattibilità, sono eleggibili dalla data di pubblicazione in G.U. del Decreto (11.02.2016)."

Quesito 34

D: *E' ammissibile un beneficiario che presenti un intervento superiore ai 5,0 mln €? E' possibile in tal caso ottenere il contributo in conto capitale? In tal caso è poi possibile suddividere l'investimento da parte di un singolo beneficiario, in differenti interventi (Tab 1 A, 2 A, etc...) ognuno dei quali rispetti il limite delle singole tabelle con un totale di 24,5 mln?*

R: Si. Il soggetto beneficiario deve attenersi soltanto al requisito di investimento minimo previsto (euro 100.000 per investimenti nella sola tabella 1 A ed euro 400.000 per investimenti proposti in altre tabelle o spalmati su più tabelle). E' quindi possibile, per il singolo soggetto beneficiario anche presentare interventi superiori ai 5 milioni di euro senza per questo perdere la possibilità di accedere al contributo in conto capitale (che però è previsto in misura proporzionalmente ridotta per i grandi investimenti). Oltre a questo concetto generico bisogna però tenere in considerazione i limiti previsti dal regime di aiuto che sono differenti a seconda della tipologia di investimenti: A. in tabella 2 A gli aiuti per singolo soggetto beneficiario con costi ammissibili superiori a 25 milioni di euro o il cui ESL supera i 12 milioni di euro saranno oggetto di notifica alla Commissione Europea; B. in tabella 4 A le campagne promozionali con una dotazione superiore a 5 milioni di euro saranno notificate individualmente alla Commissione Europea. E' da tener presente che la notifica alla Commissione Europea comporterà una serie di valutazioni aggiuntive in merito all'effetto incentivante e alla proporzionalità dell'aiuto soprattutto in caso di interventi proposti da Grandi imprese. Pertanto l'intervento del singolo soggetto beneficiario spalmato su più tabelle per un totale di 24,5 milioni è fattibile.

Quesito 35

D: *Nel caso di un soggetto beneficiario che fa trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli dell'"Allegato I", un impianto fotovoltaico destinato alla produzione di energia elettrica per autoconsumo può essere finanziato nell'ambito delle spese ammissibili della "Tabella 2A"?*

R: No, l'intervento è ammissibile solo in Tabella 5A del regime di aiuto (art. 41).

R: Si fornisce apposita risposta che modifica e sostituisce la precedente.

L'investimento inerente l'acquisto e l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia per autoconsumo nell'ambito dei processi produttivi dello stabilimento possono essere collocati nella tabella 2 A del quadro di investimenti. Infatti nel preambolo della Tab. 1A dell'Allegato A del DM n. 1192/2016 è scritto espressamente che :“In caso di investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o alla produzione di energia da fonti rinnovabili a livello delle aziende agricole, devono essere rispettate le condizioni indicate ai punti da 137 a 142 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020”. Secondo i richiamati punti degli Orientamenti al paragrafo 137, lettera b) è previsto quanto segue: (b) qualora nelle aziende agricole sia realizzato un investimento per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili, gli impianti di produzione di energia rinnovabile sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare. Per quanto riguarda l'elettricità, la vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale. Ne consegue che l'impianto fotovoltaico, se produttivo di una quantità di energia interamente autoconsumata nell'azienda per i propri processi produttivi agroindustriali, ricade nella definizione degli orientamenti e che, per analogia con la disciplina esplicita della Tab. 1A, possa legittimamente essere inserito anche nella Tab. 2 A.

Quesito 36

D: *Con riferimento a quanto previsto dall'Avviso Mipaaf 60690 del 10/08/2017 e nell'Allegato A al Decreto Ministeriale dell'8/01/2016 in tema di ammissibilità delle spese di consulenza, siamo a chiedere se le spese per le attività di consulenza e assistenza alla presentazione delle domande di contributo e alle attività di gestione delle successive fasi di richiesta e liquidazione dei contributi concessi possano*

rientrare tra le spese generali ammissibili.

R: Sono ammesse ed eleggibili dalla data di pubblicazione in G.U. del Decreto (11.02.2016) le spese connesse alla progettazione dell'intervento proposto e funzionali alla presentazione del Progetto, inclusi gli studi di fattibilità, e non sono ammissibili quelle relative alla presentazione della domanda e successive fasi.

Quesito 37

D: *Nell'allegato A al Decreto Ministeriale dell'8/01/2016, alla Tabelle 1A e 2A, con riferimento alla voce 3 delle spese ammissibili viene previsto che i Costi generali devono essere collegati alle spese di cui ai punti 1 (Costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili) e 2 (Acquisto di macchinari e attrezzature); verrebbe quindi naturale applicare la percentuale massima stabilità (il 12%) per il calcolo delle spese generali al paragrafo 2.2. dell'allegato A non solo alle spese previste alle lettere a), b) e c) del paragrafo 2.1, ma anche alla lettera d) sempre del paragrafo 2.1 (dove rientrano gli impianti, macchinari e attrezzature).*

R: Si se effettivamente congrue, sostenute e documentate.

Quesito 38

D: *Il calcolo della percentuale degli interventi che si intende realizzare nelle singole regioni si deve effettuare in base alle reale localizzazione fisica degli interventi materiali (realizzazione immobili, acquisto impianti e attrezzature) a prescindere se gli apporti di materie prime avvengono da diverse regioni?*

R: Verrà calcolata sulla base della tipologia di intervento proposta. Es. per interventi di costruzione, acquisto di macchinari ecc. varrà il criterio della localizzazione fisica degli stessi; per tipologie di interventi quali partecipazione a fiere di prodotti di qualità verrà preso a riferimento la localizzazione del prodotto proposto.

Quesito 39

D: *Il calcolo della percentuale degli interventi che si intende realizzare nelle singole regioni si deve effettuare in base alla reale provenienza dei prodotti di qualità*

certificata nel caso di interventi immateriali come la promozione e la partecipazione a fiere?

R: Sì, gli interventi in Tab. 3 A sono sostanzialmente legati al prodotto

Quesito 40

D: *Desidero sapere se è contemplato l'acquisto di terreni per uso agrario in un contratto di rete.*

R: Le spese del singolo beneficiario afferente un contratto di rete relative all'acquisto di un suolo aziendale sono ammissibili se riferite all'acquisto come definito dagli articoli 2423 e ss. c.c. fino ad un massimo del 10% dei costi ammissibili totali dell'intervento in questione e sue sistemazioni. L'acquisto dei terreni è ammissibile se sono rispettate altresì le seguenti condizioni: attestazione di un tecnico qualificato indipendente o di un organismo debitamente autorizzato, con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato; nel caso in cui il prezzo di acquisto sia superiore, l'importo massimo ammissibile è pari a quello di mercato; esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi del Progetto.

Quesito 41

D: *Sono ammessi i costi di manodopera aziendale di un soggetto agricolo beneficiario diretto? Ad esempio una azienda agricola che presenta un piano di spesa per ipotizziamo 500.000 euro per Macchinari, Attrezzatura e Nuovo frutteto. La realizzazione del nuovo frutteto comporterà la fornitura di pali e reti e altro materiale nonché manodopera per l'installazione. La manodopera deve essere necessariamente fornita dal fornitore dei pali oppure potrebbe anche (se quantificata con voci di prezziario) essere fornita dagli operai/dipendenti del richiedente azienda agricola ed essere ammissibile al finanziamento?*

R: I costi per il personale quali descritti non sono presenti tra le spese ammissibili elencate in Tabella 1A.

Quesito 42

D: *Sono ammissibili le spese di trasporto e montaggio di attrezzature?*

R: Si.

Quesito 43

D: *L'acquisto e l'impianto piante pluriennali sono investimenti ammissibili?*

R: Si.

Quesito 44

D: *Con riferimento alla filiera dei bovini da latte, si chiede conferma dell'ammissibilità di spese per acquisto di embrioni ad alta genealogia che saranno utilizzati per la riproduzione all'interno di una stalla di uno dei soggetti beneficiari.*

R: Tale spesa non si ritiene ammissibile.

Quesito 45

D: *Se gli interventi di realizzazione Serra per coltivazione vadano inseriti nella voce tabella I.A.I. ovvero "miglioramento infrastrutture"?*

R: Si. Nell'Allegato A, tabella 1A ricadono, infatti, gli investimenti connessi alla produzione primaria, quale può essere considerata la realizzazione di serre per la coltivazione di piante. In tabella è indicato che non possono essere concessi aiuti per l'impianto di piante annuali.

Quesito 46

D: *Se l'acquisto di prefabbricati destinati ad uffici sia ammissibile e vada inserito nella Tab. 2A1, parimenti alla sistemazione del suolo su cui insisteranno, considerato la funzionalità degli stessi con il processo produttivo.*

R: Ai sensi dell'articolo 2 del D.M. del Ministero delle Finanze del 2 gennaio 1998 n. 28 è unità immobiliare un manufatto, anche solo poggiato al suolo, che soddisfi oltre ai requisiti di autonomia funzionale e reddituale del bene, anche quello della stabilità

nel tempo. Il prefabbricato destinato a ufficio e direttamente connesso all'attuazione del Progetto, pertanto, costituisce opera edile il cui investimento è ammissibile in Tab. 2A1 se la destinazione riguarda la trasformazione o la commercializzazione di prodotti agricoli, mentre restano escluse tutte le spese attinenti l'arredamento dell'ufficio e più in generale le attrezzature mobili di pertinenza e gli impianti. Si rileva, che non sono ammesse le spese realizzate con il cosiddetto sistema "chiavi in mano".

Quesito 47

D: *Se un beneficiario intende effettuare investimenti in Tab 2A perché afferenti la commercializzazione del prodotto (codice ateco 46) ed altresì intende acquistare un terreno per l'attività di produzione (codice ateco 01) Tab 1A, il modello matematicamente corretto illustrato nella faq deve tenere conto della spesa della Tabella 2A? considerato che l'avviso precisa che "i terreni acquistati sono ammissibili solo in misura non superiore al 10% dei costi totali ammissibili dell'intervento in questione" e pertanto su tutto il progetto.*

R: Il Progetto è l'insieme degli interventi proposti dal singolo Soggetto beneficiario. Gli interventi ammissibili sono ripartiti in diverse tipologie in relazione all'attività svolta dai Soggetti beneficiari. Le diverse tipologie degli interventi sono esplicitate nelle Tabelle di cui all'Allegato "A" della normativa di riferimento. Se l'acquisto del terreno ricade nella Tabella 1A in quanto connesso all'attività di produzione, è nell'ambito della Tabella 1A che andrà applicato il modello matematico richiamato.

Quesito 48

D: *Visto che parte degli investimenti presentati in domanda sono stati realizzati in economia, con la presente si richiede se fosse possibile utilizzare il costo semplificato in conformità a quanto deciso dalla Regione Sicilia, che nell'attuazione del PSR Sicilia 2014/2020 ha scelto di prevedere anche l'applicazione dei costi semplificati, in linea con quanto raccomandato dalla Commissione che ne prevede l'estensione in sostituzione del rimborso su costi sostenuti al fine di ridurre la probabilità di errore e gli oneri amministrativi.*

R: Il sistema dei costi semplificati non è previsto dalla normativa di riferimento e non può, quindi, essere applicato agli interventi e alle spese ammissibili per l'attuazione dei contratti di filiera. Per quanto previsto dall'art. 5.8 dell'Avviso n. 60690 del 10

agosto 2017, infatti, sono ammissibili esclusivamente le spese i cui pagamenti siano avvenuti con modalità tracciabili e le forniture di beni devono essere pagate esclusivamente attraverso Riba e SEPA Credit Transfer, essendo escluse altre modalità di pagamento.

Quesito 49

D: *Tra la documentazione da inviare si chiedono 3 preventivi in concorrenza, ciò vale anche per i costi generali?*

R: Nell'allegato "spese ammissibili" specifica le condizioni di ammissibilità per le diverse tipologie d'intervento. Con riferimento alle spese generali, si distingue tra spese preliminari e funzionali alla presentazione del progetto, e spese connesse all'attuazione del progetto. Si osserva che le prime sono eleggibili dalla data di pubblicazione del Decreto e le seconde dalla data di presentazione della domanda. Pertanto, non è richiesto di presentare tre preventivi in quanto la spesa è già stata sostenuta.

Quesito 50

D: *Tra i costi generali sono ammissibili gli onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, compresi gli studi di fattibilità svolti da società di consulenza che si avvale di professionisti interni e/o esterni (come commercialisti, agronomi, ecc.)? E, visto che la società di consulenza incarica i professionisti per l'espletamento delle attività sopra menzionate e poi fattura la spesa al cliente, tale spesa, così come viene sostenuta e fatturata, è ammissibile?*

R: Il punto 2.3, lett. d) dell'Allegato "Spese ammissibili" include gli studi preliminari di fattibilità economico-finanziari e di valutazione ambientale, tra le spese generali ammissibili connesse agli investimenti.

Quesito 51

D: *le spese relative alle attività di rendicontazione possono essere considerate spese ammissibili tra gli onorari dei professionisti ricompresi tra i costi generali?*

R: Le spese relative alle attività di rendicontazione non sono ammissibili, perché non sono da considerare spese connesse all'investimento.

Quesito 134

D: *Guardando l'allegato "spese ammissibili" dell'avviso e l'intestazione della Tab. 4A si legge "Gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza." e tra le note "gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo o ente di ricerca e non devono comportare la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, né fornire un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti". Guardando la Faq n. 64 si legge "Premettendo che il progetto di ricerca sovvenzionato deve essere di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo e che gli aiuti devono essere concessi direttamente all'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza, si fa presente che il regime non prevede una distinzione dell'intensità massima di agevolazione tra le regioni meno sviluppate e tutte le regioni...". Sorgerebbe dunque il dubbio che per la R&S i beneficiari debbano essere solamente organismi o enti di ricerca. Tuttavia alcune altre Faq (nn. 6 e 85) di quelle pubblicate aprirebbero ad una lettura diversa, ovvero che anche imprese agricole di produzione primaria o imprese di trasformazione o commercializzazione di pr. Agricoli o consorzi tra le stesse possano candidarsi come beneficiari. 1. Si chiede dunque conferma se anche a) imprese agricole, o b) imprese di trasformazione/commercializzazione di prodotti agricoli, o c) cooperative o consorzi tra gli stessi soggetti possano candidarsi (nel ruolo di beneficiari) propri progetti di R&S. 2. In caso affermativo, si chiede conferma che enti/organismi di ricerca Università possano legittimamente candidarsi per consulenze fornite ai predetti beneficiari all'interno dei progetti agevolati. 3. Si chiede altresì se le spese del personale alle dipendenze delle citate tipologie di imprese beneficiarie e coinvolte nel progetto di ricerca e sviluppo rientrano tra i costi ammissibili all'agevolazione.*

Si deve considerare la distinzione tra soggetto beneficiario diretto e indiretto. Soggetto beneficiario diretto è l'impresa ammessa alle agevolazioni che rientra nelle categorie definite dall'art. 6, comma 2, e che ha i requisiti previsti dall'art. 6, comma 3, del Decreto n. 1192 dell'8 gennaio 2016. Rilevato che gli aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo di cui alla Tabella 4A sono concessi direttamente all'organismo di ricerca, questo si distingue per essere un soggetto beneficiario indiretto, in quanto non rientra per definizione tra le categorie indicate nell'articolo

citato. Segnatamente, infatti, l'organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza è, secondo la definizione contenuta nel Reg. (UE) n. 702/2014, un ente (quali le università o gli istituti di ricerca, le agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, gli intermediari dell'innovazione, gli enti collaborativi reali o virtuali orientati alla ricerca) la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati. Oltre ai suddetti requisiti soggettivi, si annoverano quelli oggettivi ai fini dell'ammissibilità dell'intervento previsto in Tab. 4A. In particolare, gli aiuti nella ricerca e nello sviluppo nel settore agricolo devono soddisfare determinate condizioni, tra le quali *in primis* vi è l'interesse generale della ricerca per il particolare settore o sottosectore interessato a beneficio del comparto e non della sola impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli. A questa condizione si aggiungono, la pubblicazione preventiva su Internet delle informazioni di contenuto tassativo relative allo svolgimento e alla finalità della ricerca e, sempre su Internet, la pubblicazione dei risultati della ricerca per un periodo di almeno 5 anni. Ancora, gli aiuti sono concessi direttamente all'organismo o ente di ricerca e non devono comportare la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, né fornire un sostegno in termini di prezzo ai produttori di detti prodotti. Si osserva, dunque, che qualora il soggetto beneficiario diretto soddisfi tutti i suddetti requisiti soggettivi e oggettivi, può presentare il progetto in Tab. 4A. Ciò posto, va da sé che nell'oggetto dello statuto societario del soggetto beneficiario sia indicata l'attività di ricerca e che questa sia svolta in contabilità separata. In tal caso, gli aiuti vengono direttamente concessi al soggetto beneficiario. L'art. 4 dell'Allegato alle spese ammissibili di cui alla Tabella 4A dell'Allegato A, specifica le condizioni di ammissibilità delle spese.

Quesito 135

D: *Premesso che l'IVA non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA, richiamando il contenuto della FAQ n. 24, si chiede conferma che se il Beneficiario è soggetto al pagamento dell'IVA "come costo" ai sensi del Dispositivo dell'art. 34 Testo unico IVA – Obblighi dei contribuenti (artt. 21 – 40) (Cosiddetto forfettario), può rendicontare l'IVA?*

R: Per i soggetti che hanno optato per il regime forfettario e che, pertanto, pongono in essere soltanto operazioni esenti, l'IVA indetraibile rappresenta un onere accessorio che va imputato in aumento del costo del bene o del servizio a cui si riferisce, posto che, per espressa previsione normativa, non possono detrarre l'IVA eventualmente corrisposta sugli acquisti. Per tale effetto, ai sensi di quanto disposto all'art. 8 del D.M. n. 1192 dell'8 gennaio 2016, l'IVA può essere rendicontata per i motivi già spiegati nella FAQ n. 24 che si conferma.

Quesito 138

D: *Con riferimento a quanto indicato in ordine agli investimenti in Tabella 4A, "Aiuti alla ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo, in esenzione ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014", nella lettura della Voce di costo n. 2, si chiede se la spesa per il noleggio/locazione afferente l'utilizzo dei beni strumentali solo per il periodo necessario è ammissibile e se vi sono indicazioni per la loro corretta rendicontazione.*

R: Tra le condizioni di ammissibilità alle spese per i progetti di ricerca e allo sviluppo nel settore agricolo di cui alla Tabella 4A dell'Allegato A è prevista l'ammissibilità per le spese per strumenti e attrezzature, a condizione che siano nuovi di fabbrica (cioè mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore o suo rappresentante/rivenditore), nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Sebbene in Tab. 4A siano indicati come costi, tale inciso viene ricondotto ai costi di ammortamento corrispondenti alla durata del programma, quali unici costi ammissibili. Tuttavia, proprio la natura dei costi ammissibili, l'ammortamento, chiaramente riconducibile ai soli beni acquistati dall'impresa, fa sì di escludere l'acquisizione degli strumenti e delle attrezzature attraverso il noleggio. Tanto si evince anche dalla circolare n. 1438 del 19.04.2019, il cui punto 3.2.2, lettera f), n. 3, relativo alla documentazione da allegare alla domanda di erogazione, richiede che "i beni rendicontati sono stati capitalizzati, ovvero non costituiscono materiale di consumo.". A nulla rileva il vincolo di non alienazione e utilizzo dei beni per i cinque

anni successivi, stante la sua inapplicabilità al caso di specie, in quanto l'agevolazione è concessa e trova il suo limite nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto, trascorso il quale non trova giustificazione il vincolo di non alienazione.

Quesito 140

D: *premesse quanto previsto dall'art. 2.4 lettera c) dell'Allegato alle spese ammissibili e dalla FAQ del 01.02.2021, la cui deduzione implica che le spese per studi di fattibilità e di consulenza sono ammesse in quanto capitalizzate, si chiede l'interpretazione del citato art. 2.4 in relazione alle aziende beneficiarie che sostengono oneri connessi alla progettazione dell'intervento, quando queste applicano nella redazione del bilancio i principi contabili internazionali. Posto ciò, si chiede se può essere sufficiente una specifica attestazione da parte del legale rappresentante, che tali spese sarebbero state capitalizzate se la società avesse applicato i principi contabili nazionali dettati dall'OIC 24, oppure, in alternativa, se è sufficiente, ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 38/05 che ha integrato l'articolo 108, comma 3, del Tuir, che la società fornisca evidenza del disallineamento tra l'ammortamento fiscale civilistico.*

R: Il quesito muove da una premessa non corretta. Si osserva, infatti, che gli studi di fattibilità sono costi ammissibili anche quando, sulla base dei loro risultati, non è effettuata alcuna delle spese di cui ai punti 1) e 2) della Tabella 1A, dell'Allegato A al Decreto n. 1192 dell'8 gennaio 2016. Si esclude a monte, in sostanza, che le spese per studi di fattibilità e di consulenza non esauriscono la loro utilità nell'esercizio in cui sono sostenuti. Si deve, peraltro, tenere presente a ulteriore conferma, che tali spese sono ammissibili in quanto funzionali alla presentazione del progetto, nel senso che sono da porre in diretta correlazione con la presentazione della domanda d'accesso alle agevolazioni e non con l'esecuzione del progetto. Per quanto di competenza, si ritiene che verrebbe meno un'imputazione delle spese dette, sia quale costo d'impianto, normalmente riferito alla fase di avvio e di costituzione di una nuova impresa, sia quale costo di ampliamento, poiché ammissibili anche in difetto di esecuzione dell'opera a cui si riferiscono. Pertanto, le spese generali esauriscono la loro utilità nell'esercizio in cui sono sostenute, rappresentando un costo.

Quesito 143

D: *Nel caso in cui tra gli investimenti ci sia l'acquisto di un immobile da una società con all'interno una piattaforma logistica, tale spesa è totalmente ammissibile?*

R: Per l'ammissibilità della spesa di acquisto dell'immobile, totalmente ammissibile entro i limiti dell'intensità massima di agevolazione prevista dalla Tabella di riferimento di cui all'Allegato A del Decreto n. 1192 dell'8 gennaio 2016, è richiesta l'esistenza di un nesso diretto tra il suo acquisto e gli obiettivi del Progetto, nonché è necessario che il bene non abbia già beneficiato delle agevolazioni nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della domanda di accesso di cui all'art. 7 del D.M. 22.11.2007, salvo i casi di revoca e recupero totale degli aiuti medesimi.

Quesito 144

D: *E' ammesso l'acquisto di quote societarie e i relativi asset (immobili e impianti) pertinenti all'attività di progetto?*

R: L'operazione descritta, di acquisizione di quote societarie con i relativi asset non sono oggetto di agevolazione.

Quesito 146

D: *Si prospetta il caso in cui un Soggetto beneficiario intende presentare tra le spese ammissibili alle agevolazioni anche il costo di acquisizione di un fabbricato, acquisito mediante acquisto del 100% delle quote sociali dell'impresa proprietaria del suddetto fabbricato. Fermo restando il rispetto delle specifiche condizioni di cui al combinato disposto ex art. 2.1 lett. a) e c) dell'Allegato "Spese ammissibili" all'Avviso, sembrerebbe che la spesa possa considerarsi ammissibile alle agevolazioni in considerazione della sussistenza di un valido titolo trasferimento della proprietà del bene (atto notarile di acquisto di quote sociali) nel quale viene evidenziato sia il valore dell'immobile in questione, sia il pagamento dello stesso mediante quietanza delle quote sociali. Si chiede conferma o meno della corretta interpretazione normativa.*

R: L'interpretazione è corretta. Al fine della valutazione della spesa dovrà essere presentata una valutazione di mercato sull'immobile accompagnata da un'apposita perizia e dal titolo di trasferimento della proprietà nel quale sia evidenziato il valore dell'immobile in questione.

Quesito 150

D: *Nel caso di un soggetto beneficiario che fa trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli dell'Allegato I', un impianto fotovoltaico destinato alla produzione di energia elettrica per autoconsumo può essere finanziato nell'ambito delle spese ammissibili della "Tabella 2A"?*

R: L'investimento inerente l'acquisto e l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia per autoconsumo nell'ambito dei processi produttivi dello stabilimento possono essere collocati nella Tabella 2A del quadro di investimenti. Infatti nella Tabella 1A dell'Allegato A del D.M. n. 1192 dell'8 gennaio 2016 è espressamente previsto che "In caso di investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o alla produzione di energia da fonti rinnovabili a livello delle aziende agricole, devono essere rispettate le condizioni indicate ai punti da 137 a 142 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020". Secondo i richiamati punti degli Orientamenti al paragrafo 137, lettera b) è previsto quanto segue: (b) qualora nelle aziende agricole sia realizzato un investimento per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili, gli impianti di produzione di energia rinnovabile sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare. Per quanto riguarda l'elettricità, la vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale. Tuttavia, nel caso in cui gli investimenti relativi alla produzione di biocarburanti siano prodotti da colture alimentari non sono ammissibili all'aiuto ai sensi della Tabella 2A. Nel caso di produzione da fonti rinnovabili destinate alla rivendita, l'investimento è ammissibile in Tabella 5A. (chiarimento di precisazione del quesito 35).

Sezione 4 - Agevolazioni concedibili

Quesito 52

D: *Si dà il caso in cui un Soggetto Beneficiario presenti un Progetto ripartito su più Tabelle. Ai fini della determinazione delle agevolazioni concedibili in c/capitale di cui alla Tabella 1 del punto 6 dell'Avviso, sembrerebbe che i limiti minimi e massimi della percentuale di contributo ivi indicati nelle Tabelle 1A, 2A, 3A, 4A e 5A facciano riferimento al costo dell'intero investimento e non al costo dell'investimento nelle singole Tabelle. Si chiede conferma o meno della corretta interpretazione normativa. Si riporta il caso di specie: un Soggetto Beneficiario (PMI in Regione Abruzzo) presenta un Progetto di € 8.500.000,00 così suddiviso: Tab. 1A per € 5.000.000,00 + Tab. 2A per € 3.000.000,00 + Tab. 3A per € 500.000,00. In tal caso, l'agevolazione concedibile di contributo in c/capitale ammonterebbe al 40% di € 5.000.000,00 (Tab. 1A) + il 35% di € 3.000.000,00 (Tab. 2A) + il 40% di € 500.000,00 (Tab. 4A)?*

R: L'interpretazione fornita è corretta.

Quesito 53

D: *Si chiedono chiarimenti riguardo l'interpretazione inerente il calcolo dei contributi in conto capitale per una PMI operante nella Regione Abruzzo che intenda realizzare investimenti per un importo di 6 milioni di euro in tabella 2A. Come viene calcolato il contributo in conto capitale sulla base della tabella indicata al paragrafo 6.4 dell'Avviso?*

R: Coerentemente a quanto disposto dall'art. 6.4 lettera d) il calcolo del contributo in conto capitale verrà effettuato in funzione del totale dell'intervento da realizzarsi. Ad esempio, per un progetto di 6 milioni di euro la percentuale di contribuzione sarà pari al 30% ($6.000.000 \times 30\% = 1.800.000$).

Quesito 54

D: *Sono responsabile di azienda acquacoltura, ho manifestato interesse per aderire a contratto di distretto*

R: Gli investimenti ammissibili nell'ambito dell'Avviso 60690 del 10.08.2017 "Contratti di filiera e di distretto" riguardano i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del

Consiglio.

Quesito 55

D: *Il progetto deve necessariamente prevedere investimenti di tutte le Tabelle o nel caso della produzione e trasformazione delle nocciole posso fermarmi a spese Tabella 1A 2A? Il progetto di filiera può essere considerato tale se termina con investimenti relativi all'impianto di essiccazione? La tabella 2A non chiarisce questo punto poiché parla di trasformazione, cosa si intende nello specifico per quanto attiene la produzione del nocciolo?*

R: La Tabella 2A riguarda investimenti volti alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. La "Commercializzazione di prodotti agricoli" riguarda: la detenzione o l'esposizione di un Prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se avviene in locali separati riservati a tale scopo. Per quanto poco specificato gli investimenti classificati in Tabella 2A sembrano riguardare la nocciola preparata per il consumo finale e non la trasformazione del prodotto in altro prodotto che eventualmente non sarebbe compreso nell'Allegato I del Trattato.

Quesito 56

D: *Nelle tabelle allegate al D.M. n. 1192 dell'8.1.2016 l'ESL massima è riferita al singolo beneficiario o al programma di filiera?*

R: I massimali previsti nelle tabelle di cui al D.M. n. 1192 dell'8.1.2016 si riferiscono all'investimento ammissibile del singolo beneficiario.

Quesito 57

D: *E' possibile realizzare un progetto di filiera usufruendo del solo contributo in conto capitale senza far ricorso al finanziamento?*

R: No. Come disciplinato dalla normativa di riferimento il sistema agevolativo si basa sull'integrazione tra finanziamento e contributo in conto capitale, per cui una parte degli interventi (pari all'investimento ammissibile al netto della quota di contributo in conto capitale) deve necessariamente essere realizzata sotto forma di finanziamento, ferma restando la possibilità di coprire una parte dello stesso attraverso mezzi propri.

Quesito 58

D: *Si vuole una delucidazione sull'entità del finanziamento a fondo perduto e tasso agevolato, ovvero nell'Allegato A Spese Ammissibili Tabella 1A vengono riportate le tipologie di spese ammissibili e l'intensità massima di agevolazione, si chiede se nel caso in cui un beneficiario sia un giovane agricoltore che intende fare investimenti nelle regioni meno sviluppate e quindi ha diritto ad una aliquota di aiuto maggiorata del 20%, il contributo a fondo perduto diventa del 70% e il finanziamento bancario (ordinario+agevolato) del 30% ?*

R: Il contributo massimo in conto capitale stabilito dall'Avviso rimane immutato anche nel caso in cui le aliquote di aiuto nella specifica Tabella possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto. L'intensità massima dell'agevolazione può essere concessa nella forma di finanziamento agevolato o nel caso intervenga un cofinanziamento da parte della regione interessata.

Quesito 59

D: *Con riferimento all'avviso 60690 del 10/08/2017 si chiede un chiarimento o conferma in merito al punto 6.4 dell'Avviso, che sembra limitare le agevolazioni in conto capitale alle sole PMI con spesa tra 100.000 € e 5.000.000 per investimenti di cui alla tabella 1A localizzate nelle regioni meno sviluppate e regioni con PIL inferiore al 75% della media ue-25 ma superiore al 75% della media ue-27. Ciò significa che tutti gli altri beneficiari che non rispettano tutti i 4 requisiti sono*

destinatari solo di finanziamenti agevolati?

R: La possibilità di accesso al contributo in conto capitale è garantita sia alle PMI che alle Grandi imprese secondo le ripartizioni indicate nella tab. 1 al paragrafo 6.4. La lettura dell'articolo in questione discende dal regime di aiuto e va letta come una contribuzione proporzionalmente maggiore alle aziende che rispettano le caratteristiche indicate nell'articolo stesso.

Quesito 60

D: *L'ESL in tabella 4 A si mantiene al 100% anche se partecipano al programma di filiera soggetti appartenenti a Regioni del centro-nord?*

R: Sì. L'ESL massima concedibile rimane del 100% dell'investimento ammesso, fermo restando i parametri fissati nell'art. 6 dell'Avviso n. 60690/2017 in merito al contributo massimo di conto capitale concedibile.

Quesito 61

D: *In un progetto di filiera avente investimenti in tab. 4 A, il soggetto proponente può essere una PMI agricola, che riveste anche il ruolo di beneficiario ed avere un contributo in conto capitale pari al 100% dell'investimento ammesso?*

R: Il soggetto beneficiario può rivestire anche il ruolo di soggetto proponente. Il contributo in contocapitale concedibile è pari al 40% della spesa ammessa così come riportato nell'art. 6 dell'Avviso n.60690/2018.

Quesito 62

D: *Un'azienda che in sede progettuale predispose un piano finanziario prevedendo il "Contributo in conto capitale", nell'eventualità di esaurimento delle risorse, può ottenere, in luogo del medesimo, il "Finanziamento agevolato"?*

R: Sì, l'Avviso al punto 6.10 lo prevede espressamente. In tal caso in sede di istruttoria verrà richiesta la revisione del piano finanziario e una nuova lettera di disponibilità della Banca finanziatrice.

Quesito 63

D: *Qual è la percentuale di agevolazione di un beneficiario che ha la sede legale al Nord ma una unità operativa al Sud e intende effettuare attività di promozione e ricerca (Tabella 3 A e Tabella 4)?*

R: Come indicato nella Tabella 1 dell'Avviso la percentuale da considerare per investimenti in Tabella 3A è legata al prodotto, mentre per la Tabella 4A è sostanzialmente legata alla localizzazione del Soggetto beneficiario.

Quesito 64

D: *Qual è la percentuale di agevolazione di un beneficiario che ha la sede legale al Nord e che intende effettuare attività di promozione (Tabella 3 A) su prodotti agricoli del Sud ed attività di ricerca (Tabella 4) localizzata al Sud?*

R: Premettendo che il progetto di ricerca sovvenzionato deve essere di interesse per tutte le imprese attive nello specifico settore o comparto agricolo e che gli aiuti devono essere concessi direttamente all'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza, si fa presente che il Regime non prevede una distinzione dell'intensità massima di agevolazione tra le regioni meno sviluppate e tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27, e le altre regioni. L'avviso ha stabilito una percentuale che premia i soggetti localizzati nelle regioni Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Molise. Per la promozione e la ricerca, l'origine del prodotto e la localizzazione dei beneficiari influiscono sulla percentuale di aiuto in conto capitale. Per valutare l'eccezione di un'azienda del Nord che promuove prodotti del Sud o intende effettuare una ricerca localizzata ad Sud occorre un caso specifico e soprattutto valutare nell'insieme il contratto di filiera e i suoi obiettivi.

Quesito 65

D: *Ai sensi dell'art 6.4 comma b dell'Avviso, gli interventi in regione Lombardia possono ottenere il contributo in conto capitale? E' disponibile un elenco delle regioni italiane in cui è ammissibile il contributo in conto capitale? ovvero la regione Lombardia dove è posta in questo caso?*

R: tutti gli interventi possono concorrere al raggiungimento dell'agevolazione in conto capitale in tutte le regioni. Bisogna però tener presente che la chiave di riparto prevista dal FSC (da cui provengono i fondi da destinare alla copertura in conto capitale) prevede la destinazione dei fondi a disposizione ripartita per l'80% nelle aree del Mezzogiorno e per il 20% in quelle del centro-nord. I fondi a disposizione per l'agevolazione del contributo in conto capitale saranno pertanto circa 48 milioni di euro per gli interventi proposti nel Mezzogiorno e circa 12 milioni di euro per quelli proposti nelle restanti regioni.

Quesito 66

D: *Gli interventi cofinanziati dalle regioni a valere sulle diverse misure del PSR 2014 2020 possono essere inseriti nei Contratti di Filiera? Ai fini del cofinanziamento regionale, nel caso di finanziamento tramite PSR, si deve calcolare l'intera somma di contributi a fondo perduto concessa, compresa la quota di contributi comunitari, o solo la quota a carico delle singole regioni?*

R: Sarà necessario identificare i beni e dichiarare le relative agevolazioni e relativa intensità di aiuto che sono state concesse dalle regioni.

Quesito 67

D: *La somma degli interventi cofinanziati dalle singole regioni sui loro PSR sono comunque validi per il calcolo della distribuzione degli interventi tra le diverse Regioni?*

R: Un'eventuale cofinanziamento da parte delle Regioni va ad impattare sulla contribuzione dell'agevolazione in conto capitale e non sull'intervento massimo per una Regione.

Quesito 68

D: *Nell'allegato A al Decreto Ministeriale dell'8/01/2016, alla Tabella 1A, con riferimento alle intensità massime dell'agevolazione per le diverse tipologie di spese ivi previste si distinguono gli interventi che ricadono nelle "Regioni meno sviluppate e tutte le regioni il cui prodotto interno lordo (PIL) pro capite nel*

periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 è stato inferiore al 75% della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27" e nelle "Altre regioni"; siamo con la presente a chiedere se gli interventi presentati da Aziende Agricole con sede nella Regione Sardegna possono godere dell'intensità massima prevista per le "Regioni meno sviluppate", ovvero sino al 50%, o per le "Altre Regioni", quindi sino all'aliquota massima del 40%. A nostro avviso la Regione Sardegna farebbe parte delle "Regioni meno sviluppate", anche in considerazione della Decisione n. 5938 del 23.09.2016 della Commissione Europea con la quale si è approvata la modifica della carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 per il periodo dal 1.1.2017 al 31.12.2020, per la cui modifica la Sardegna rientrerà tra le aree di cui all'art. 107.3.a) del TFUE in quanto il PIL pro-capite nel 2012-2014 è sceso al disotto del 75% della media UE-28; conseguentemente a tale decisione, l'intero territorio della Sardegna è rientrato tra gli aiuti con l'intensità massima applicabile prevista per le Regione meno sviluppate.

R: La Sardegna rientra tra le Regioni meno sviluppate.

Quesito 69

D: *Con riferimento alle maggiorazioni del contributo previste dal bando in oggetto (si cita, a titolo meramente esemplificativo, la maggiorazione del 20% punti percentuali per i giovani agricoltori) si chiedono chiarimenti in merito al calcolo dei maggiori contributi da attribuire ai progetti da presentare. Dalla lettura di quanto riportato si evince che la maggiorazione debba intendersi quale incremento della quota di contributo a fondo perduto. La maggiore quota sarebbe da attribuire non all'intera proposta di contratto di filiera/distretto, bensì al solo progetto della singola impresa beneficiaria avente il requisito richiesto per la maggiorazione. Ciò entro i limiti massimi di ESL previsti dalla normativa di riferimento ed entro il limite del 100% delle spese del singolo programma.*

R: per i casi di specie nella stessa indicati ma il contributo massimo in conto capitale stabilito dall'Avviso rimane immutato. L'intensità massima di aiuto è attribuita al singolo beneficiario sulla base delle spese ammissibili proposte nel relativo progetto. L'intensità massima dell'agevolazione può essere concessa nella forma di finanziamento agevolato o nella forma di contributo in conto capitale esclusivamente nel caso intervenga un cofinanziamento da parte della regione

interessata.

Quesito 70

D: *Dall'analisi di quanto previsto dal Bando in tema di "integrazione" tra Contributo in conto capitale e Finanziamento (inteso nelle due componenti del Finanziamento agevolato e del Finanziamento bancario), come espresso al paragrafo 6.3 e ripreso in altri punti, sembrerebbe non essere esclusa la possibilità per le aziende beneficiarie di integrare appunto le fonti finanziarie del Contributo in conto capitale e del Finanziamento con mezzi propri (al paragrafo 6.6 si dice che "L'ammontare complessivo del Contributo in conto capitale, del Finanziamento agevolato e del Finanziamento bancario non può superare l'importo delle spese ammissibili"); qualora tale interpretazione fosse corretta, non risulterebbe peraltro fissato alcun limite in termini di percentuale di partecipazione con mezzi propri. L'unico parametro da rispettare è quello previsto al paragrafo 6.5, ovvero che "nell'ambito del Finanziamento, la quota di Finanziamento bancario è fissata in misura non inferiore al 50%". Facciamo un esempio: Nell'ipotesi di Contratto di Filiera ammesso a godere del contributo in conto capitale pari al 30% delle spese ammesse, sarebbe possibile chiedere un Finanziamento pari all'ulteriore 50% (con le due componenti del finanziamento agevolato e bancario entrambe al 25%) e completare il restante 20% con mezzi propri (non bancari)? Nel caso affermativo, qual è la quota minima di Finanziamento richiedibile? Ci pare riscontrare un unico limite minimo fissato dal bando in relazione all'apporto di mezzi propri (per gli investimenti in Tabella 1a e 2° - ex paragrafo 6.9), pari al 25% degli investimenti ammessi.*

R: Il sistema agevolativo si basa sul principio dell'integrazione tra Contributo in conto capitale e Finanziamento (articolato nelle due forme di f. bancario e f. agevolato, ognuna pari al 50% dell'ammontare complessivo del finanziamento). Detto questo, non è esclusa la possibilità per le aziende beneficiarie di integrare le fonti finanziarie attraverso mezzi propri. Pertanto, nell'esempio di riferimento, in linea teorica è possibile per l'azienda coprire un ipotetico 20% degli investimenti ammessi attraverso mezzi propri. Non essendo stata normata una quota massima di interventi da coprire attraverso mezzi propri, questa sarà liberamente contrattata dall'azienda con la Banca finanziatrice scelta.

Quesito 71

D: *In merito alla maggiorazione di 20 punti percentuali sull'intensità dell'agevolazione per giovani agricoltori (Allegato A - tabella 1A), si chiede se l'insediamento di un giovane agricoltore come Amministratore in una società agricola che si costituisce "soggetto beneficiario" del contratto di filiera, con quote minoritarie o senza partecipazione al capitale sociale, comporti la maggiorazione percentuale.*

R: No.

Quesito 72

D: *Richiesta chiarimento in merito all'articolo 6 Agevolazioni concedibili. Al comma 6.4, si dice che le agevolazioni in conto capitale, di cui alla tabella 1, vengono concesse in base ad alcune condizioni. La condizione di cui al comma 6.4.a dichiara che tali contributi spettano per investimenti in attivi materiali ed immateriali in aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria di cui alla tabella 1a dell'allegato A. Ciò significa che gli investimenti in attivi materiali ed immateriali di cui alla tabella 2a e 5a allegato A non godono del contributo in conto capitale ma solo del finanziamento agevolato?*

R: I casi elencati all'articolo 6.4 dell'Avviso indicano le condizioni prioritarie che hanno definito l'entità del contributo in conto capitale massimo concedibile conformemente al regime di Aiuto di Stato–Italia SA.42821. Per tutti gli investimenti ammissibili, come esposto nella Tabella 1 di cui all'articolo 6.4 dell'Avviso (pagg. 8 e 9), è stabilita la percentuale di contributo in capitale massima concedibile.

Quesito 73

D: *Si pone il caso di allevatori che intendono procedere alla sostituzione di bovini da latte (iscritti nei libri genealogici) con bovini da carne (ugualmente iscritti nei libri genealogici). Sono concedibili aiuti per l'acquisto di tali animali considerando che tali investimenti rappresentano un "miglioramento della qualità genetica del patrimonio zootecnico"?*

R: Nel caso della sostituzione di animali da riproduzione esistenti, gli aiuti possono essere concessi solo per la sostituzione di animali che non erano registrati in un libro genealogico. (pag 31 e 32 degli orientamenti)

Quesito 74

D: È corretto quantificare così come segue l'ammontare del finanziamento per un beneficiario localizzato al Sud che acquista animali da riproduzione e che effettua un investimento di € 100.000? Agevolazione massima: 30% (€ 30.000); percentuale di conto capitale: compresa tra il 25 ed il 28% (€ 25.000 – 28.000); percentuale finanziamento agevolato: compresa tra il 2 ed il 5% (€ 2.000 - 5.000)?

R: Il calcolo è sostanzialmente corretto; resta da verificare l'esatta percentuale riferita al finanziamento agevolato.

Quesito 75

D: E' corretto quantificare così come segue l'ammontare del finanziamento di un beneficiario localizzato al Sud e giovane agricoltore che acquista animali da riproduzione e che effettua un investimento di € 100.000? Agevolazione massima: 50% (€ 50.000); percentuale di conto capitale: 40% (€ 40.000); percentuale finanziamento agevolato: 10% (€ 10.000)?

R: E' corretta la percentuale calcolata sul conto capitale considerato che gli investimenti di cui alla voce 5 in Tabella 1A sono elevabili in caso di giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda stessa. La restante parte è composta in parti uguali dal finanziamento agevolato e finanziamento bancario.

Quesito 76

D: Si fa riferimento alle disposizioni contenute sia all'art. 8.8 D.M. n. 1192 del 08/01/2016, che all'art. 7.1 del Decreto Interministeriale del 03/08/2016 pubblicato sulla G.U. n. 217 del 16/09/2016 (“...al Finanziamento agevolato può affiancarsi...un'eventuale ulteriore misura di aiuto concessa dal Ministero o dalle regioni...in conto capitale...”), nonché all'art. 6.3 dell'Avviso n. 60690 del 10/08/2017 (“...Il sistema agevolativo si basa sul principio dell'integrazione tra il

Contributo in conto capitale e il Finanziamento, articolato nelle due componenti di Finanziamento agevolato e Finanziamento bancario...”). Si rileva che alcune aziende – anche successivamente all’approvazione della Proposta definitiva – avrebbero manifestato l’intenzione di realizzare l’investimento ammesso attraverso una rimodulazione delle fonti finanziarie approvate. Nello specifico, le richiedenti intendono procedere attraverso l’apporto di mezzi propri, con corrispondente riduzione del finanziamento bancario/agevolato. Si chiede se sia possibile procedere in tal senso, mantenendo inalterate le quote di contributo in conto capitale e/o del cofinanziamento regionale concesso.

R: Il Decreto Interministeriale del 3 agosto 2016, all’art. 6, comma 8 prevede che il soggetto beneficiario ha facoltà di estinguere anticipatamente, anche parzialmente, il finanziamento bancario e agevolato, nel rispetto dei vincoli previsti dai Provvedimenti, dalle convenzioni e dai contratti di finanziamento. L’esercizio della su esposta facoltà da parte dei soggetti beneficiari incontra, per effetto del rinvio operato dall’art. 6, comma 8 del decreto citato, il limite imposto dall’art. 6.3 dell’Avviso n. 60690 del 10 agosto 2017. Il combinato disposto dei due articoli, infatti, esclude recisamente la possibilità di poter scindere il sistema agevolativo nel suo complesso, fondato sul principio dell’integrazione tra il Contributo in conto capitale e il Finanziamento inteso nella sua unicità. Si osserva, che il principio dell’integrazione tra il Contributo in conto capitale e il Finanziamento non ammette deroghe, ove si consideri che l’art. 16, comma 1, lett. h) del Decreto recante “Revoca delle agevolazioni” espressamente prevede la revoca dalle agevolazioni nel caso in cui il Finanziamento venga estinto anticipatamente, prima dell’erogazione a saldo del Contributo in conto capitale o, laddove non previsto, prima dell’adozione da parte del Ministero del decreto di concessione definitivo di cui all’art. 18, comma 2 del Decreto. Esclusa la possibilità di estinzione anticipata del Finanziamento, anche sotto il profilo della riduzione del Finanziamento agevolato e bancario non si arriva a diversa conclusione. Per agevolazioni, la normativa di riferimento individua nell’art. 6.1 dell’Avviso citato, cumulativamente, tanto il contributo in conto capitale, quanto il finanziamento agevolato; quest’ultimo, per espressa previsione normativa, non può essere ammesso se non in correlazione al finanziamento bancario. Anche in tale contesto opera, dunque, il principio dell’integrazione tra il Contributo in conto capitale e il Finanziamento. Si osserva, allora, che una volta stabilita l’agevolazione massima ammissibile per singolo progetto nel corso dell’istruttoria della proposta definitiva, la stessa agevolazione è soggetta alle medesime dinamiche modificative sia per il contributo in conto capitale, sia per il finanziamento agevolato e, in via consequenziale, bancario; di talché, l’eventuale abbattimento del finanziamento

agevolato comporterà in misura proporzionale, la riduzione del contributo in conto capitale, quale ulteriore componente dell'agevolazione complessiva. Tuttavia, tale ipotesi, se è percorribile per ciascun beneficiario prima della proposta definitiva, non lo è dopo, poiché l'approvazione del Programma e dei singoli Progetti, relativamente all'entità dell'aiuto richiesto, è definitiva, salvo il caso in cui il soggetto beneficiario non rinunci in tutto o in parte al proprio investimento, richiedendo, ove ancora consentito dai vincoli imposti dalla normativa di riferimento, una variazione sostanziale del proprio investimento, in ogni caso non superiore al 50%, che tuttavia porterà alla riduzione anche del contributo in conto capitale e alla rideterminazione dell'agevolazione. Pertanto, in risposta al quesito proposto, non è possibile per il soggetto beneficiario ridurre "autonomamente" parzialmente il Finanziamento mantenendo inalterata la quota di contributo in conto capitale e di cofinanziamento. Tuttavia, l'interpretazione normativa argomentata trova il suo limite sotto il profilo della operatività dei contratti di filiera e di distretto, il cui dichiarato fine è di agevolare l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare per garantire prioritariamente ricadute positive sulla produzione agricola. A tal proposito, l'art. 6.8 del Decreto Interministeriale del 3 agosto 2016 prevede espressamente che la facoltà di riduzione del Finanziamento possa avvenire nel rispetto dei vincoli previsti anche dalla Convenzione e dal contratto di finanziamento di ogni singolo beneficiario. La norma citata dando, in sostanza, ampia valenza agli accordi pattizi regolati tra le banche finanziatrici e i soggetti beneficiari, i cui contenuti assumono valore vincolante, ha proprio l'effetto di realizzare il suddetto fine posto alla base dei contratti di filiera e di distretto. Si osserva, infatti, che le banche finanziatrici, assumendo gli impegni relativi al mandato di cui all'art. 4, comma 1, lettera e) del decreto citato anche per conto di C.D.P. S.p.A., sono i soggetti idonei a tutelare l'interesse pubblico sotteso a favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare proprio per favorirne ricadute positive sulla produzione agricola. Attraverso l'attività di valutazione del merito di credito dei soggetti beneficiari, le banche finanziatrici possono, quindi, liberamente concordare con i soggetti beneficiari, la riduzione parziale del Finanziamento mediante l'apporto di ulteriori mezzi propri, senza, peraltro, che ciò vada a condizionare il regime del contributo in conto capitale, posto che questo è ricompreso, con il Finanziamento agevolato, nella più ampia categoria indicata dalle norme di riferimento come "agevolazione", ed è sostenuto da risorse finanziarie disponibili a valere su fondi distinti.

Quesito 77

D: *Se il soggetto proponente è un contratto di rete ed i soggetti beneficiari diretti sono: soggetto A e soggetto B soci della rete, soggetto C e soggetto D non soci della rete, questi ultimi possono partecipare confermando che la rete è il loro soggetto proponente?*

R: Ai sensi dell'art. 6.1 lett. d) del Decreto n. 1192, le reti di imprese che hanno già sottoscritto un Contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni possono essere soggetti proponenti, i quali agiscono come soggetto capofila. La presenza di altri soggetti beneficiari che non partecipino al contratto di rete è ammessa, senza peraltro che sussista la necessità di confermare che la "rete" è il loro soggetto proponente. Il requisito necessario è determinato dalla sottoscrizione dell'accordo di filiera, da allegarsi alla domanda di accesso alle agevolazioni, in quanto garantisce l'integrazione di filiera ai sensi dell'art. 4.3 dell'Avviso n. 60690.

Quesito 78

D: *Può la Società operante in via primaria nel settore dell'attività di cura e manutenzione del paesaggio, ma avente nell'oggetto sociale la coltivazione e la riproduzione di fiori, piante, alberature, ecc., i cui soci rivestono la qualifica di imprenditori agricoli professionali e che intenda realizzare interventi di miglioramento fondiario mediante la realizzazione di serre per la coltivazione di piante su terreni agricoli disponibili, considerarsi operante nel settore agricolo così come previsto dall'art. 6 del DM 1192 del 08/01/2016?*

R: L'attività florovivaistica è considerata attività agricola. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni di cui al D.M. n. 1192 dell'8 gennaio 2016 non assume rilievo il codice di attività Ateco, al contrario si fa riferimento ai requisiti per categoria che deve possedere l'impresa, alla tipologia di investimento ammissibile e alla idoneità del Programma presentato a realizzare gli obiettivi previsti dagli articoli 4 e 5 del Decreto richiamato. Tra i requisiti di accesso dei soggetti beneficiari è richiesto, tra gli altri specificati dall'art. 6.2 citato in quesito, che la società deve essere costituita tra soggetti che esercitano l'attività agricola, nonché quelle commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli.

Quesito 79

D: *Con riferimento alla FAQ del 10/05/2021, laddove si dà la possibilità alle "...banche finanziatrici...anche per conto di C.D.P. S.p.A....attraverso l'attività di valutazione del merito di credito...concordare con i soggetti beneficiari, la riduzione parziale del Finanziamento mediante l'apporto di ulteriori mezzi propri, senza...che ciò vada a condizionare il regime del contributo in conto capitale...", si rileva la richiesta di rimodulazione dei Piani Finanziari approvati da codesta On. Amministrazione. Alla luce di quanto sopra esposto, si richiede se tale accoglimento di riduzione del Finanziamento con sostituzione con altre fonti vada a configurarsi quale variante sostanziale ex art. 16.2.c dell'Avviso n. 60690 del 10/08/2017 ("...modifica della tipologia di aiuto..."), ai fini della richiesta di rilascio di un nuovo Piano Finanziario che delle conseguenti modifiche ai Contratti di Finanziamento/Atti di quietanza già stipulati.*

R: Ai sensi dell'art. 5.1 (Ruoli e competenze connessi ai finanziamenti) del Decreto Interministeriale n. 8254 del 3 agosto 2016 (Decreto FRI), la domanda di accesso alle agevolazioni è presentata dal soggetto proponente al soggetto gestore, ed è corredata, a seconda di quanto previsto dai singoli provvedimenti, dall'attestazione di disponibilità a concedere il finanziamento bancario. Al punto 5.2 dello stesso articolo è detto che la proposta definitiva è corredata dalla delibera di concessione del finanziamento bancario rilasciata, a seguito di positiva attestazione del merito di credito, dalla banca finanziatrice in relazione a ciascun progetto. Inoltre, la proposta di contratto di filiera o di distretto indica, per ciascun soggetto beneficiario l'ammontare delle agevolazioni, l'ammontare del finanziamento agevolato e la durata del finanziamento agevolato e del relativo periodo di ammortamento. Per quanto sopra previsto e successivamente confermato nel provvedimento di riferimento (l'Avviso n. 60690 del 10 agosto 2017), il finanziamento, inteso nella sua doppia componente di finanziamento bancario e agevolato, costituisce una delle condizioni di accesso alla domanda di concessione dei finanziamenti agevolati di competenza del Ministero. Ai sensi dell'art. 6.3 dell'Avviso richiamato, infatti, ai fini della concessione delle agevolazioni i soggetti beneficiari devono ottenere un finanziamento bancario, pari al 50% dell'ammontare complessivo del finanziamento. La delibera di concessione del finanziamento riferita al progetto di ogni singolo soggetto beneficiario deve, pertanto, essere presentata nella proposta definitiva al fine della dimostrazione di assolvimento della condizione necessaria suddetta, posto che al soggetto beneficiario è dato l'onere di dimostrare la sola totale copertura finanziaria della spesa ammessa al progetto come prevista dal piano finanziario. A seguire, l'art. 12.4 dell'Avviso n. 60690 indica che l'adozione di una nuova delibera

di finanziamento è prevista per il solo caso in cui, fino alla stipula del contratto di finanziamento, il soggetto beneficiario sostituisca la banca finanziatrice; in tal caso, si rende necessaria una nuova valutazione del merito di credito. Si osserva, che nessuna delle disposizioni sopra richiamate consente di configurare la riduzione del finanziamento tra quelle previste dall'art. 16.2.c dell'Avviso, anche in considerazione del fatto, che, per “tipologia di aiuto” deve intendersi la collocazione delle spese ammissibili all'interno delle tabelle di cui all'Allegato A e chiaramente specificate dall'art. 7 (interventi ammissibili) del Decreto n. 1192 dell'8 gennaio 2016. La riduzione del finanziamento non può, dunque, considerarsi variante sostanziale del progetto, rilevando i suoi effetti esclusivamente nell'ambito del rapporto di natura privata instaurato tra il soggetto beneficiario e la banca finanziatrice e senza alcuna incidenza sull'ammontare delle agevolazioni ammesse in favore del singolo soggetto beneficiario.

Quesito 80

D: *Visto che la maggior parte degli investimenti presentati in domanda sono già stati realizzati, con la presente si richiede se fosse possibile rinunciare alla quota di finanziamento agevolato e richiedere come agevolazione, per i soli partner che hanno già sostenuto l'investimento, la sola quota di contributo a fondo perduto.*

R. Ai sensi dell'art. 6.3 dell'Avviso n. 60690 del 10 agosto 2017, il sistema agevolativo si basa sul principio dell'integrazione tra il contributo in conto capitale e il finanziamento, articolato nelle due componenti di finanziamento agevolato e finanziamento bancario. Pertanto, ai fini della concessione delle agevolazioni complessivamente considerate, i soggetti beneficiari devono ottenere un finanziamento bancario, pari al 50% dell'ammontare complessivo del finanziamento. La connotazione delle componenti del finanziamento è, dunque, regolata dal principio del *pari passu*, per il quale, le due componenti del finanziamento, agevolato e bancario, devono rispettare in modo costante la quota proporzionale del 50%. Non è possibile, in conclusione, rinunciare al finanziamento agevolato poiché verrebbe meno il principio dell'integrazione tra il contributo in conto capitale e il finanziamento posto quale condizione necessaria a presidio dei contratti di filiera.

Quesito 81

D: *L'agevolazione 4.0 è sul valore totale del bene o sul valore al netto del contributo a FP del contratto di filiera?*

R: Per quanto di competenza, si osserva che ai sensi dell'art. 8.11 del D.M. n. 1192 dell'8 gennaio 2016, gli aiuti possono essere cumulati con altri aiuti di Stato anche in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, nell'Allegato A del decreto. Pertanto, il dato da considerare è l'intensità di aiuto stabilita per ciascun tipo di aiuto, indipendentemente dalla componente dell'agevolazione. Secondo gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e, in particolare, per quanto definito al punto 2.4, n. 17, infatti, per intensità di aiuto si intende l'importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri. Sulle modalità di applicazione del cumulo, tuttavia, si rimanda a quanto eventualmente stabilito dagli organismi di Stato competenti in materia fiscale.

Quesito 126

D: *Secondo il D.M. n. 1192 del 08.01.2016 articolo 8 cumulabilità dell'aiuto punto 11, gli aiuti concessi dal Bando dei Contratti di filiera e di distretto possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, compresi gli aiuti "de minimis", in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purché tale cumulo non porti al superamento dell'intensità di aiuto stabilita, per ciascun tipo di aiuto, considerando, inoltre, i recenti chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate sul credito d'imposta industria 4.0, in cui l'ADE ha confermato che per investimenti in beni strumentali l'agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto anche conto della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto, valutando anche una recente risposta (n. 508/2021) fornita sempre dall'ADE, in cui è stato indicato in modo esplicito la natura di non aiuto del suddetto credito d'imposta, considerando quindi uno strumento di fiscalità generale non configurabile come aiuto di Stato, siamo giunti alla conclusione che per la sua natura il credito d'imposta possa essere cumulato con altre agevolazioni. Riteniamo infatti che proprio la natura di sostegno fiscale generalizzato, non qualificabile come aiuto di Stato, che da molte fonti (compresa l'ADE) viene riconosciuto al credito d'imposta industria 4.0 attribuisca alla*

Risoluzione ADE n. 508/2021, che specificamente è riferita al cumulo di detto credito con i contributi del C. di Sviluppo, una portata generale, applicabile ad ogni effetto anche alle provvidenze dei C. di Filiera e di Distretto. In altri termini, basandosi sui medesimi presupposti (espressa ammissione del cumulo con altri aiuti fino alla concorrenza del 100% della spesa prevista dalla normativa sul credito d'imposta e natura di non aiuto del Credito stesso, che esclude il presupposto di limitarne il beneficio cumulato entro la ESL massima prevista dalle regole sugli aiuti di Stato applicabili, ma estendendo la cumulabilità fino a concorrenza dell'intero costo del bene), la citata risoluzione dell'ADE possa applicarsi per piena analogia ai benefici dei C. di Filiera e di Distretto. Premesso questo si chiede che venga chiarito in modo inequivocabile, la possibilità di cumulo delle due agevolazioni (Contratti di Filiera e di Distretto e Credito d'imposta industria 4.0) fino al raggiungimento del costo totale del bene.

R: Le risposte fornite dall'Ufficio attraverso il presente strumento interpretativo attengono esclusivamente all'orientamento riferito alla normativa dei Contratti di Filiera e di Distretto. In nessun caso, l'ausilio interpretativo fornito dall'Ufficio può estendersi e/o considerarsi definitivo su argomenti che investono fattispecie che esulano dal campo applicativo della suddetta normativa. Nel caso di specie, la normativa richiamata e segnatamente l'art. 8.11 del D.M. 1192 dell'8 gennaio 2016, regola la sola ipotesi del cumulo delle agevolazioni quando queste sono considerate aiuti di Stato. In siffatta ipotesi, è necessario verificare se non sussistono limiti imposti dalla normativa dell'agevolazione posta a confronto. Nel senso che la previsione di poter cumulare le agevolazioni deve essere espressamente riconosciuta per l'una e per l'altra agevolazione. Laddove, al contrario, l'agevolazione non configura aiuto di Stato in ragione dei criteri stabiliti dalla normativa europea secondo l'interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate del conseguente regime fiscale applicabile, il limite del cumulo di agevolazione è costituito dal valore del costo del bene.

Quesito 128

D: *Nell'ipotesi della cumulabilità dell'agevolazione fiscale con le agevolazioni dei CdF, rimane da verificare che non sia superata l'intensità massima di aiuto stabilita, in questo caso del 50%. Come possiamo verificare questo aspetto? Viceversa occorre chiarire come calcolare il cumulo nel caso di concorrenza del valore del bene.*

R: In relazione agli stessi costi ammissibili, il cumulo delle agevolazioni si inquadra in due fattispecie distinte. La prima, in cui il cumulo avviene tra un'agevolazione qualificata come aiuto di Stato e un'altra, che, per la sua applicazione generale e non particolare d'accesso al beneficio, non è considerata un aiuto di Stato; la seconda, in cui, le due agevolazioni sono qualificate come aiuto di Stato. Nel primo caso, secondo l'autorevole interpretazione fornita dall'Agenzia delle Entrate sulla natura degli incentivi fiscali previsti dalla legge di Bilancio 2020 - nel caso di specie indicati nella misura fissa del 65% - essendo gli stessi non qualificati come aiuti di Stato, il cumulo è ammesso nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto. A titolo di esempio, prendendo a parametro l'intero costo sostenuto (100%), il credito d'imposta (65%) e l'intensità massima di aiuto per i Contratti di Filiera (50% nel caso prospettato), il beneficiario potrà usufruire dell'aiuto di Stato nella misura massima del 35% ($65\% + 35\% = 100\%$), poiché il cumulo delle agevolazioni supera l'intero costo sostenuto ($65\% + 50\% = 115\%$). Nel secondo caso, l'art. 8 del D.M. n. 1192 dell'8 gennaio 2016 consente il cumulo con qualsiasi altro aiuto di Stato, a condizione che il cumulo delle agevolazioni non porti al superamento dell'intensità di aiuto stabilita per ciascun tipo di aiuto nell'Allegato A al suddetto Decreto. Pertanto, per il calcolo del cumulo si deve tener conto dell'agevolazione concessa al soggetto beneficiario, con riferimento sia al contributo in conto capitale, sia al finanziamento agevolato; tenendo conto in linea generale, per il primo, della tabella 1 di cui all'art. 6.4 dell'Avviso n. 60690 del 10 agosto 2017, per il secondo, della previsione di cui all'art. 6.7 dell'Avviso. Nello specifico, trattandosi di un singolo costo, il calcolo dell'agevolazione può essere compiuto sommando alla percentuale - specifica per tipologia di investimento localizzazione e natura del soggetto beneficiario - di cui alla tabella 1 dell'art. 6.4 dell'Avviso, la percentuale stimata allo stato in via prudenziale pari al 2,5% per la quota di finanziamento agevolato. L'eventuale altro aiuto di Stato, pertanto, potrà essere cumulato fino al raggiungimento del differenziale tra l'intensità massima stabilita nell'Allegato A del Decreto e l'agevolazione effettivamente concessa al soggetto beneficiario come sopra calcolata.

Quesito 132

D: *E' stata richiesta la possibilità di procedere alla riduzione del finanziamento bancario, tenuto conto della già intervenuta erogazione del primo SAL e tenuto conto che il contratto di mutuo con la banca autorizzata non è ancora stato sottoscritto.*

R: Ad integrazione del principio espresso con FAQ n. 76, con cui è stata data corretta interpretazione alla facoltà di riduzione del finanziamento, nella doppia componente

di finanziamento bancario e agevolato, da parte dei soggetti beneficiari, si rende l'ulteriore precisazione. In conformità con quanto previsto al punto 7 del mandato tra la Cassa Depositi e Prestiti e le Banche finanziatrici, la facoltà di riduzione del finanziamento da parte dei soggetti beneficiari può essere esercitata sia prima della sottoscrizione del contratto di finanziamento, sia dopo. Se nel primo caso non sussistono vincoli e/o limiti legati all'entità della riduzione, diversa è la situazione quando il soggetto beneficiario avanzi la richiesta di riduzione del finanziamento dopo la sottoscrizione del contratto di finanziamento. In tale ultima ipotesi, infatti, la suddetta riduzione può essere avanzata fino a quando non sia intervenuta la richiesta di erogazione del primo SAL. Il motivo deve ricondursi all'impossibilità di sovrapporre previsioni normative tra loro contrastanti, le une volte a favorire i soggetti beneficiari e, le altre volte a presidio del corretto svolgimento del sistema agevolativo. Ai sensi dell'art. 18.7 dell'Avviso n. 60690 del 10 agosto 2017 recante "revoca delle agevolazioni" è previsto che "Nel caso in cui la differenza rispetto all'importo concedibile sia già stata erogata alla data in cui viene deliberata la riduzione, le maggiori somme erogate al soggetto beneficiario dovranno essere restituite dal soggetto beneficiario a semplice richiesta della Banca finanziatrice, maggiorate dell'importo del differenziale interessi.". Consentire, pertanto, la riduzione del finanziamento in un momento successivo alla richiesta di erogazione del primo SAL, espone la banca finanziatrice e la stessa Amministrazione ai medesimi effetti previsti in caso di revoca parziale delle agevolazioni, senza che tra i casi esposti in normativa, vi sia prevista la modalità di recupero delle maggiori somme già erogate.

Quesito 137

D: *Quali percentuali applicare alle agevolazioni nel caso in cui il soggetto beneficiario subentrante indichi di voler realizzare il proprio investimento in una Regione diversa da quella in cui intendeva realizzarlo il soggetto beneficiario recedente.*

R: A parità di condizioni di cui alla Tabella 1 dell'art. 6 dell'Avviso n. 60690 del 10 agosto 2017, il contributo in conto capitale a valere sulle provvidenze del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) non subisce variazioni nel suo ammontare approvato, salva l'ipotesi di diminuzione dell'investimento. Nel caso di cofinanziamento regionale e di subentro con la variazione della localizzazione dell'intervento, il contributo in conto capitale deve essere ricondotto alla percentuale di ripartizione

stabilita con delibera regionale e all'ammontare massimo ivi deliberato per ciascun Programma.

Sezione 5 - Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni

Quesito 82

D: *Per l'inoltro della domanda è consentito l'utilizzo di una PEC aziendale (sempre del Proponente) ma diversa da quella che compare nella Visura Camerale?*

R: E' consigliato l'utilizzo della PEC che compare nella Visura Camerale. L'invio della domanda è comunque consentito tramite PEC intestata al soggetto proponente. In caso di invio della medesima domanda da più utenze PEC intestate al medesimo proponente, verrà considerata valida solo la prima arrivata completa.

Quesito 83

D: *Nell'invio della domanda di agevolazione tramite pec, è possibile utilizzare la pec dello studio di consulenza?*

R: No.

Quesito 84

D: *Con riferimento agli allegati alla domanda di cui al punto 7.4 lettera g) dell'avviso, si chiede se, nel caso in cui la società beneficiaria non disponga ancora dei 3 bilanci, i "prospetti riepilogativi dell'indebitamento verso le banche e gli istituti di credito" sono riferiti ai soci oppure alla società?*

R: Le imprese che non dispongono ancora dei suddetti tre bilanci sono comunque tenute alla presentazione di quello/i disponibile/i integrato/i dalla situazione patrimoniale dei soci riferita agli ultimi tre anni. Se il soggetto beneficiario è costituito da persone fisiche, dichiarazioni dei redditi e dichiarazioni IVA degli ultimi tre anni e prospetti riepilogativi dell'indebitamento verso le banche e gli istituti di credito.

Quesito 85

D: *Per i progetti di ricerca e sviluppo promossi da enti di ricerca per i quali i costi vengono sostenuti da un soggetto beneficiario, ma il cui aiuto è concesso*

direttamente all'organismo di ricerca, deve essere predisposto l'allegato 3 anche per l'ente di ricerca? E in che modo?

R: No. L'allegato 3 deve essere compilato esclusivamente dal soggetto beneficiario delle agevolazioni, il quale inserirà all'interno dello stesso, tra gli investimenti proposti, anche il progetto inerente la ricerca.

Quesito 86

D: *Possono essere fatte due domande di contributo da due gruppi di aziende diverse appartenential medesimo distretto?*

R: Sì, possono pervenire due distinte domande di contratto di distretto, entrambe provenienti dal medesimo distretto riconosciuto purché non riguardino le stesse aziende.

Quesito 87

D: *Il paragrafo 7 dell'Avviso, punto 7.4 lettera j) stabilisce che la Domanda di accesso deve includere anche il "provvedimento di riconoscimento del distretto". A tale proposito, si osserva che tale obbligo può essere ingiustamente penalizzante per le Domande di accesso che provengano dalle varie Regioni che, a oggi, non hanno emesso alcun provvedimento di riconoscimento dei Distretti rurali e agroalimentari. Si chiede un chiarimento in proposito e se può essere sufficiente dimostrare l'effettiva esistenza di un Distretto (vedasi Studio Unioncamere sulla mappatura dei distretti rurali regionali e interregionali e sui distretti agroalimentari di qualità).*

R: Così come indicato nella normativa di riferimento è necessario che al momento della presentazione della domanda il distretto sia già stato riconosciuto come tale dalla Regione di appartenenza.

Quesito 88

D: *La procedura di assegnazione dei terreni e degli immobili deve essere conclusa entro l'approvazione del contratto di filiera o entro la presentazione dei progetti esecutivi una volta approvato il contratto di filiera?*

R: Alla data di presentazione della domanda deve sussistere un documento che dimostri il presupposto di assegnazione del terreno. Prima della stipula del contratto di filiera deve essere dimostrata la disponibilità del terreno.

Quesito 89

D: *Per ottenere il punteggio "6 - Entità del cofinanziamento regionale", tenuto conto che per le Regioni è improbabile potere assumere impegni di spesa su progetti ancora da presentare, quale documentazione deve essere prodotta in sede di domanda?*

R: Il Ministero provvede, appena ricevuta la domanda di accesso alle agevolazioni, a trasmettere la stessa alle Regioni/Province autonome al fine di acquisire il parere di competenza in merito alla compatibilità degli interventi proposti con la programmazione regionale e l'eventuale disponibilità al cofinanziamento che dovrà essere acquisito nei 30 giorni entro i quali il Ministero conclude l'istruttoria dell'ammissibilità. La Commissione effettuerà la valutazione tecnico economica dei programmi presentati delle domande ritenute ammissibili e attribuirà un punteggio per l'ambito di valutazione 6 (entità del cofinanziamento regionale) sulla base della disponibilità al cofinanziamento dimostrata dalla Regione, anche se non è stata ancora tradotta in istruzioni operative riguardanti le modalità di erogazione. Si fa comunque presente che per gli ambiti di valutazione 5 e 6 non è previsto un punteggio minimo da raggiungere da parte del soggetto beneficiario.

Quesito 90

D: *Per la registrazione alla piattaforma informatica deve essere inserito l'indirizzo di posta elettronica del soggetto proponente, di un soggetto beneficiario oppure può andare bene l'indirizzo di posta elettronica di un consulente esterno?*

R: Per la registrazione alla piattaforma informatica è sufficiente un indirizzo di posta elettronica valido, anche di un consulente esterno, a patto che sia stato autorizzato dal soggetto proponente e dai soggetti beneficiari al caricamento della documentazione utile alla presentazione della domanda.

Quesito 91

D: *Secondo quanto riportato al punto 7.4, voce e) è necessario allegare alla domanda una "attestazione, rilasciata da un tecnico abilitato ... con la quale dichiara ...". Dalla lettura del testo riportato sembrerebbe non necessaria una perizia giurata bensì una mera attestazione, eventualmente rilasciata nella forma di semplice dichiarazione del tecnico.*

R: *Si. È sufficiente un'attestazione rilasciata da un tecnico abilitato resa sotto forma di semplice dichiarazione.*

Quesito 92

D: *Con riferimento all'attestazione bancaria di cui al punto 7.4, lettera c) dell'avviso del 10/08/2017, ho necessità di un chiarimento: l'attestazione bancaria può essere riferita alla disponibilità a valutare il programma presentato dal singolo partecipante (beneficiario o proponente) oppure deve essere relativa all'effettiva volontà di concedere il finanziamento? Nel secondo caso si tratterebbe di acquisire una vera e propria delibera da parte della banca?*

R: *L'attestazione bancaria in sede di presentazione della domanda è di mera disponibilità alla concessione di un finanziamento ed è funzionale alla necessità di far concorrere alla partecipazione solo aziende che abbiano merito creditizio e possibilità di accedere a un finanziamento. La delibera bancaria di concessione del finanziamento sarà invece richiesta in una fase successiva del bando e solo per le aziende che avranno superato la valutazione da parte della Commissione di cui all'art.8.6 dell'Avviso n. 60690/2017.*

Quesito 93

D: *In relazione alla documentazione da presentare allegata alla domanda, di cui al punto 7.4, lettera h dell'Avviso "7. Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni", lì dove si prevede "per i Soggetti Beneficiari in regime di contabilità semplificata o forfetaria, dichiarazione dei redditi e dichiarazione IVA relative agli ultimi tre esercizi e prospetto riepilogativo dell'indebitamento verso le banche e gli istituti di credito"; tenuto conto che la data di presentazione della domanda è fissata al 29 gennaio 2018 e che pertanto l'ultimo esercizio disponibile sarebbe relativo all'anno 2016, si chiede conferma che per l'illustrazione delle fonti*

finanziarie previsionali, data l'impossibilità di fare riferimento alla situazione contabile consolidata dell'anno 2017, sia corretto e sufficiente basarsi sulla situazione contabile provvisoria.

R: Si.

Quesito 94

D: *In riferimento all'ultimo paragrafo del capitolo 5. "Solidità economico-finanziaria del soggetto beneficiario" dell'Allegato 3 "Progetto del soggetto beneficiario." in cui è stabilito: "In alternativa a quanto descritto, come previsto dall'Avviso, è facoltà del Soggetto beneficiario di presentare una dichiarazione di solidità economico finanziaria rilasciata dalla Banca finanziatrice. In tal caso il punteggio assegnato complessivamente per tale criterio di valutazione equivale a 6 punti." si chiede di specificare: a) Se tale facoltà esoneri il Soggetto beneficiario che voglia avvalersene dalla compilazione dell'intero capitolo 5., comprese le tabelle dello Stato patrimoniale e del Conto economico. B) Se possano avvalersi di tale facoltà tutte le categorie di Soggetti beneficiari, o, in caso di risposta negativa, specificare a quali categorie di imprese si applichi tale facoltà (es. solo imprese agricole, solo imprese in contabilità semplificata etc.). c) Se l'attestazione della Banca finanziatrice – "modello per le imprese agricole" che ricomprende la valutazione di solidità economico-finanziaria di cui al punto 9.3 dell'Avviso e s.m.i., sia quella da utilizzare per tutte le imprese agricole, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime di contabilità in cui ricade l'impresa.*

R: a) Si, come previsto dall'avviso il punteggio assegnato sarà pari a 6 punti; b) la disposizione vale per tutti i soggetti beneficiari; c) il modello è riservato solo alle imprese agricole, indipendentemente dalla forma giuridica e del regime di contabilità.

Quesito 95

D: *In riferimento alla "Tabella Conto Economico" recentemente pubblicata sul sito internet, ad integrazione del punto 5 dell'Allegato 3 del suddetto avviso, è corretto affermare che la stessa deve essere compilata solo dai soggetti che sono obbligati a presentare un bilancio?*

R: No. Il conto economico e il piano dei flussi finanziari deve essere compilato

anche dalle imprese costituite da persone fisiche.

Quesito 96

D: *Con riferimento alla compilazione del riquadro 5 “solidità economico-finanziaria del soggetto beneficiario” dell’allegato 3, con la presente per chiedere se per le imprese agricole (non dotate di bilancio e che quindi presenteranno le dichiarazioni dei redditi contenente reddito agrario e reddito dominicale possa esser presentata una dichiarazione rilasciata dalla banca (come prescritto dal modello).*

R: *Si, in alternativa alla compilazione del riquadro 5 è facoltà del soggetto beneficiario presentare una dichiarazione di solidità economico finanziaria rilasciata dalla banca finanziatrice. In tal caso il punteggio assegnato complessivamente per tale criterio di valutazione equivale a 6 punti.*

Quesito 97

D: *Per quanto attiene la compilazione del riquadro 7.2 Conto economico previsionale del citato allegato 3, con la presente per chiedere cosa indicare per le imprese agricole non dotate di bilancio e che quindi presenteranno le dichiarazioni dei redditi contenente: 1) reddito agrario; 2) reddito dominicale.*

R: *Le imprese costituite da persone fisiche, devono presentare le dichiarazioni dei redditi e dichiarazioni IVA degli ultimi tre anni e prospetti riepilogativi dell’indebitamento verso le banche e gli istituti di credito. Nel caso di specie poiché il conto economico e il piano dei flussi finanziari previsionali deve essere compilato attraverso analisi specifica della capacità reddituale e patrimoniale, il reddito da prendere in considerazione è sia quello dominicale relativo alla proprietà, sia quello agrario relativo al reddito dell’agricoltore che coltiva il fondo.*

Quesito 98

D: *In merito all’art. 7 “Presentazione delle domande di accesso alla agevolazioni” si chiede: 1) Dove sarà possibile verificare l’orario ufficiale di riferimento per l’invio della PEC? 2) In caso di domanda presentata prima dell’ora e della data indicata, la stessa pregiudica l’ammissibilità della medesima domanda presentata nell’ora e*

nella data prevista? 3) In caso di più domande presentate a partire dall'ora e dalla data prevista, qual è quella che sarà considerata ammissibile?

R: In merito alla trasmissione a mezzo PEC della domanda di accesso alle agevolazioni si specifica quanto segue: 1) La data e l'ora (comprensiva di secondi) di invio da parte del server PEC dell'utente è una informazione riportata nel testo della PEC che arriva al server del Ministero contenuta nel corpo della PEC stessa che certifica il messaggio di posta trasmesso. Gli stessi dati sono contenuti nell'allegato "daticert" accluso al messaggio PEC; 2) Poiché considerata nulla, non pregiudica l'ammissibilità della medesima domanda presentata nell'ora e nella data prevista; 3) La prima se quelle successive sono identiche e riportano lo stesso codice ID relativo alla distinta dei documenti caricati.

Sezione 6 - Istruttoria delle domande e valutazione dei Programmi e dei Progetti

Quesito 99

D: *E' possibile presentare comunicazioni al Mipaaf di errata corrige degli investimenti e della localizzazione degli stessi prima dell'Approvazione del Programma (fattibilità tecnico economica). Per l'ammissibilità della spesa, è necessario attendere riscontro o fa fede la data di invio di tale comunicazione.*

R: Ai sensi dell'art. 7.4 lett. b) dell'Avviso n. 60690 del 10.08.2017 è previsto che il soggetto beneficiario, per il tramite del soggetto proponente, comunichi tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella scheda Progetto che dovessero intervenire successivamente alla sua presentazione. E' pertanto ammessa la correzione purché intervenga prima dell'istruttoria di valutazione di fattibilità tecnico economica del Programma e del Progetto. Successivamente a tale momento, infatti, la proposta definitiva dovrà corrispondere a quanto riportato nella decisione di approvazione del Programma, ad eccezione dell'ammontare delle agevolazioni. Per le variazioni seguenti, anche precedenti alla sottoscrizione del contratto di filiera e di distretto (circolare n. 1438 del 19.04.2019), si applicherà il regime previsto dall'art. 15 del Decreto n. 1192 dell'8 gennaio 2016. Considerato che l'istruttoria di ammissibilità della domanda riguarda l'accertamento della regolarità e della completezza della documentazione presentata relativa al Programma, la comunicazione delle variazioni riguardanti i dati esposti nella scheda Progetto non incidono sull'ammissibilità della spesa, dovendo il Programma e i singoli Progetti superare il vaglio istruttorio sulla fattibilità tecnico economica, che nel caso prospettato non è ancora intervenuta.

Quesito 100

D: *L'Avviso 60690 del 10/08/2017, all'art. 9.3 recita che: "Per l'ambito di valutazione 4), la solidità economico-finanziaria dei Soggetti beneficiari in regime di contabilità ordinaria, è valutata sui seguenti indici calcolati sugli ultimi tre bilanci dell'impresa evidenziando in particolare....". Gli indici in questione devono essere calcolati sulla media degli ultimi tre bilanci dell'impresa o sui dati dell'ultimo bilancio approvato?*

R: L'ambito di valutazione n. 4 verrà valutato dalla Commissione incaricata della fattibilità tecnico-economica prendendo a riferimento la media degli ultimi tre bilanci dell'impresa. Si fa in ogni caso presente che in alternativa, l'ambito di valutazione 4), (solidità economico finanziaria dei Soggetti beneficiari) può essere attestato

attraverso una dichiarazione in merito predisposta dalla Banca finanziatrice. In presenza della predetta dichiarazione la Commissione di valutazione di cui al punto 8.6 attribuirà per il presente ambito di valutazione il punteggio minimo di 6 punti.

Sezione 7 - Proposta definitiva

Quesito 101

D: *In un piano di investimento, in fase esecutiva, possono essere travasate le spese tra le varie categorie; le eventuali economie ottenute nelle opere murarie possono essere recuperate per acquistare impianti e macchinari e viceversa?*

R: **Si**, in fase di presentazione del progetto esecutivo è possibile presentare modifiche tecniche di dettaglio e soluzioni migliorative che non comportino uno scostamento sostanziale dal progetto approvato per natura, obiettivi e funzionalità. La maggiore spesa di una voce di investimento può essere compensata da una minore spesa per altre e viceversa nella stessa Tabella, ma non può comportare una variazione dell'importo totale degli investimenti approvati e delle relative agevolazioni.

Quesito 102

D: *Se, premesso che il terreno sul quale si sta realizzando l'investimento è di proprietà di terzi e tenuto con regolare contratto di affitto dal soggetto beneficiario, il terreno può essere venduto dal terzo a una società trasferendo, altresì, il contratto di affitto senza avere alcuna ripercussione sul finanziamento del soggetto Beneficiario, chiedendo, per l'effetto, formale autorizzazione a procedere.*

R: Ai sensi dell'art. 7.4, lett. d) dell'Avviso n. 60690 del 10.08.2017, per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni è richiesto che il Soggetto Beneficiario dichiari il titolo di disponibilità degli immobili (suolo e fabbricati) ove sarà realizzato il Progetto. Quanto contenuto nella dichiarazione deve essere documentato dal Soggetto Beneficiario e sempre per il tramite del Soggetto Proponente, al momento della presentazione al Ministero della proposta definitiva ai sensi dell'art. 10.6, lett. a) dell'Avviso sopra richiamato. In sostanza, ciò che interessa ai fini del mantenimento dell'agevolazione concessa è ravvisabile nella disponibilità qualificata del bene oggetto dell'investimento. La disponibilità qualificata deve essere in ogni caso continuativa, in quanto direttamente collegata all'uso del bene previsto nel Progetto, poiché il detto bene non deve essere in qualsiasi forma distolto prima di cinque anni dalla data di completamento dell'investimento, a pena di revoca dell'agevolazione ai sensi dell'art. 16.1, lett. b) del Decreto n. 1192 del 08.01.2016. Pertanto, in caso di vendita del bene oggetto dell'investimento di proprietà del terzo ad altro soggetto, è necessario per il Soggetto

Beneficiario mantenere e dimostrare la disponibilità del bene già locato, provvedendo alla trasmissione del contratto di locazione recante il subentro della nuova proprietà quale parte contraente, al rapporto di affitto preesistente, salvaguardando in tal modo la continuità della disponibilità qualificata del bene oggetto di agevolazione. Non dunque un nuovo contratto di locazione. Da ultimo, si precisa che il caso prospettato non configura l'ipotesi di variazione, non rientrando tra le fattispecie indicate nell'art. 16 dell'Avviso n. 60690, posto che non comporta modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso gli interventi finanziabili. L'invio del documento di subentro del nuovo proprietario nella locazione, debitamente registrato, è comunicato direttamente alla Banca autorizzata per il tramite del soggetto proponente e per procedervi non è necessaria l'autorizzazione da parte del Ministero.

Quesito 103

D: *L'azienda che, nelle more dell'approvazione del Programma di Filiera, ha realizzato l'opera oggetto del progetto di investimento è tenuta a presentare alla Banca autorizzata i tre preventivi di spesa?*

R: La proposta definitiva di Contratto di Filiera o di Distretto deve essere comprensiva delle risultanze dell'attività istruttoria effettuata dalla Banca autorizzata sul Programma e sui singoli Progetti. Pertanto, al fine di consentire la valutazione del Progetto da parte della Banca autorizzata, anche quando l'opera oggetto del progetto d'investimento risulti già realizzata, si rende necessaria la presentazione ai sensi dell'art. 10.6, lett. a) dell'Avviso n. 60690 del 18.10.2017, di almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte in concorrenza per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature e componenti edili non a misura o non comprese nelle voci del prezzario utilizzato a livello regionale/provinciale. Si osserva, infatti, che la normativa di riferimento citata richiede che il soggetto beneficiario dia indicazione del criterio di scelta tra i preventivi presentati, sotto il profilo di idoneità tecnico-economica.

Quesito 104

D: *E' sufficiente presentare la richiesta di proroga di alcuni soggetti affinché abbia validità per tutti i soggetti beneficiari?*

R: La richiesta di proroga deve essere motivatamente formulata dal Soggetto Proponente per ciascun soggetto beneficiario e, se concessa, vale per i soggetti indicati nella richiesta. Laddove la motivazione della proroga sia comune per tutti i

soggetti beneficiari della Filiera, il Soggetto Proponente deve farne riferimento nella richiesta stessa, senza necessità di indicare ogni singolo soggetto beneficiario. In tal caso, della proroga beneficiano tutti i soggetti beneficiari.

Quesito 105

D: *A causa dei ritardi delle Amministrazioni nel rilascio delle autorizzazioni alcuni soggetti beneficiari hanno previsto delle varianti che consentono di semplificare e accorciare l'iter autorizzativo. In tal caso la variante deve essere presentata contestualmente alla proroga?*

R: La richiesta di variazione per ogni singolo soggetto beneficiario segue il proprio procedimento secondo quanto indicato dall'art. 16 dell'Avviso n. 60690 del 10.08.2017 e, in quanto tale, non necessariamente deve essere presentata contestualmente alla proroga. Il termine di proroga, infatti, soddisfa esclusivamente la necessità di rimessione in termini dovute al ritardo giustificato nella presentazione della documentazione indicata all'art. 12.2 dello stesso Avviso.

Quesito 106

D: *Nella proposta definitiva un singolo beneficiario può ridurre l'importo della spesa prevista a fronte di eventuali riduzioni di costi di spesa per gli interventi previsti?*

R: Premesso che l'ammontare delle agevolazioni approvate per il Programma rappresenta l'insieme delle agevolazioni concesse ai singoli soggetti beneficiari, è previsto dall'art. 10.4 dell'Avviso n. 60690 del 10 agosto 2017 che, in sede di proposta definitiva, l'agevolazione possa essere richiesta in misura inferiore rispetto all'importo indicato nel Programma approvato. Pertanto, il soggetto beneficiario può variare in misura inferiore l'ammontare dell'agevolazione concessa al Progetto. Per contro, è previsto dalla stessa norma, che in nessun caso l'agevolazione può essere variata in misura superiore.

Quesito 107

D: *Nella proposta definitiva è possibile che uno o più beneficiari possa ridurre l'importo della spesa prevista rinunciando ad alcuni investimenti, fermo restando le finalità progettuali?*

R: L'art. 10.4 dell'Avviso n. 60690 del 10 agosto 2017 impone che la proposta definitiva sia corrispondente a quanto riportato nella decisione di approvazione del Programma, ad eccezione dell'ammontare delle agevolazioni, che, in sede di proposta definitiva, possono essere richieste in misura inferiore e in nessun caso in misura superiore. E', dunque, ammessa la riduzione dell'ammontare delle agevolazioni, se la rinuncia all'investimento non comporti uno scostamento sostanziale del progetto.

Quesito 108

D: *Le opere edili verranno aggiornate all'ultimo prezziario regionale, ciò comporterà, ovviamente, una modifica degli importi precedentemente preventivati (considerando sempre la voce di spesa globale prevista). E' un problema?*

R: La modifica degli importi precedentemente preventivati in nessun caso deve comportare un aumento complessivo dell'ammontare delle agevolazioni approvate per il progetto.

Quesito 147

D: *Premesso che alla data della presentazione della proposta definitiva di Contratto di filiera, il progetto non avrà la cantierabilità, trovandosi nella fase di valutazione da parte del Comune ed i rispettivi Uffici competenti, ma in attesa di ricevere il permesso a costruire. In attesa del rilascio del permesso a costruire, è possibile inserire, nel programma di investimenti le spese per la costruzione del bene immobile? Entro quale data (il soggetto beneficiario) deve ricevere il permesso a costruire per avviare i lavori?*

R: La cantierabilità del Progetto ammesso non deve necessariamente sussistere nella fase di presentazione della proposta definitiva. L'art. 11 dell'Avviso n. 60690 del 10 agosto 2017, infatti, richiede che in questa fase vengano prodotte le "certificazioni e autorizzazioni previste dalla normativa vigente o, nelle more del rilascio, copia dell'avvenuta richiesta, oppure dichiarazione asseverata da parte di tecnico abilitato attestante che non sussistono impedimenti di alcun tipo alla realizzazione delle opere e degli interventi progettuali". E', pertanto, possibile inserire nell'investimento le spese per la costruzione del bene immobile. Successivamente, una volta sottoscritto il contratto di filiera o di distretto, per la sua efficacia è richiesto che nel termine di 120 giorni dalla sottoscrizione, si rende necessario esibire al Ministero la documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle

competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei Progetti ammessi alle agevolazioni, secondo quanto disposto dall'art. 12.2 dello stesso Avviso. Si tenga presente, peraltro, che al termine di 120 giorni, per il cui computo non si considera il mese di agosto ove rientrante, è possibile concedere una proroga per cause debitamente motivate, non imputabili a ritardi determinati dall'inerzia del soggetto beneficiario.

Sezione 8 - Sottoscrizione ed efficacia del contratto di filiera/distretto

Quesito 109

D: *Un soggetto beneficiario possiede i permessi necessari per la realizzazione del progetto di investimento, ma non dispone ancora delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività (A.I.A.). Ai fini dell'efficacia del contratto di filiera, considerando che l'art. 13.3 del DM 1192 fa riferimento alle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dei progetti di investimento e che nei 4 anni a disposizione per il completamento degli investimenti e l'avvio dell'attività l'azienda ha sufficiente tempo per l'ottenimento delle autorizzazioni all'esercizio, occorre presentare richiesta di proroga per tale soggetto o il progetto si considera autorizzato?*

R: L'Autorizzazione Integrata Ambientale mira a verificare la compatibilità ambientale di determinate attività, pertanto, ai sensi dell'art. 5.5 dell'Avviso richiamato, per il quale "Gli investimenti devono rispettare i requisiti ambientali previsti nei PSR delle regioni nei quali sono realizzati", l'autorizzazione è tra quelle necessarie alla realizzazione dei progetti di investimento e, per l'effetto, rientra tra quelle richieste dall'art. 12.2 dell'Avviso n. 60690 del 10.08.2017.

Quesito 148

D: *in merito al punto 12.2 dell'Avviso 60690 del 10.08.2017 inerente l'efficacia del contratto di filiera, si chiede se il "termine di 120 giorni dalla sottoscrizione, per l'esibizione, della documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei Progetti ammessi alle agevolazioni" sia riferito al solo rilascio delle autorizzazioni necessarie (PdC, SCIA, SCIA alternativa al PdC, ecc.) o debba comprendere anche il rilascio del Genio civile (Autorizzazione sismica).*

R: L'articolo richiamato trova corretto inquadramento in combinato disposto con l'art. 10.6, lettera a) dell'Avviso n. 60690 del 10.08.2017 recante "proposta definitiva di contratto di filiera o di contratto di distretto", per il quale, tra gli altri documenti da esibire, devono essere presentate "le certificazioni e autorizzazioni previste dalla normativa vigente o, nelle more del rilascio, copia dell'avvenuta richiesta, oppure dichiarazione asseverata da parte di tecnico abilitato attestante che non sussistono impedimenti di alcun tipo alla realizzazione delle opere e degli interventi

progettuali". Ciò al fine della verifica di cantierabilità degli interventi indicati nel Progetto. Pertanto, ove l'autorizzazione sismica è richiesta dalla normativa vigente quale documentazione necessaria e/o propedeutica all'effettiva esecuzione dell'intervento, la stessa costituisce documento necessario per la dimostrazione della cantierabilità e della conseguente efficacia del contratto di filiera, fatto salvo quanto altro ammesso in sua sostituzione dall'articolo sopra citato.

Sezione 9 - Avvio avanzamento e ultimazione degli interventi

Quesito 110

D: *Per comunicare la data di ultimazione degli interventi è sufficiente la documentazione presentata durante il SAL a saldo o bisogna provvedere ad inviare un'ulteriore comunicazione?*

R: Solo per convenzione è fatta coincidere la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile con la data di ultimazione degli interventi; questa espressa previsione (art. 14.3 dell'Avviso n. 60690) non opera per la data di entrata in funzione degli impianti. La previsione dell'art. 14.4 dell'Avviso n. 60690 impone, pertanto, la comunicazione della data di ultimazione degli interventi e della data di entrata in funzione degli impianti, che deve avvenire mediante un'apposita dichiarazione da parte del legale rappresentante del Soggetto Beneficiario – e dunque per ognuno dei Soggetti Beneficiari del Contratto di Filiera -, trasmessa al Ministero dal Soggetto Proponente.

Quesito 111

D: *Quali sono i termini per la comunicazione di ultimazione degli interventi e la data di entrata in funzione degli impianti?*

R: Per la trasmissione della comunicazione della data di ultimazione degli interventi e della data di entrata in funzione degli impianti da parte dei Soggetti Beneficiari trasmessa al Ministero dal Soggetto Proponente non è stabilito un termine perentorio, tuttavia, la trasmissione deve intervenire in concomitanza della trasmissione della relazione finale sugli interventi realizzati che la Banca autorizzata deve redigere e trasmettere al Ministero entro 90 giorni salvo l'ulteriore termine previsto dall'art. 17.2 dell'Avviso n. 60690. La mancanza di un termine perentorio consente, in ultima istanza, la trasmissione entro i 5 mesi successivi all'invio della relazione finale della Banca autorizzata, per consentire al Ministero gli accertamenti necessari previsti dall'art. 17.3 dell'Avviso n. 60690 tenuto conto del termine semestrale entro il quale il Ministero deve adottare il provvedimento di concessione definitiva e del termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione eventualmente richiesta dal Ministero al Soggetto Proponente.

Quesito 112

D: *La comunicazione di ultimazione degli interventi e la data di entrata in funzione degli impianti va inviata per ogni singolo soggetto beneficiario oppure per l'ultimazione dell'intero programma?*

R: La comunicazione deve essere assolta per l'ultimazione dei lavori e l'entrata in funzione degli impianti di ogni singolo Soggetto Beneficiario per il quale deve essere adottato il provvedimento di concessione definitiva dell'agevolazione. A tali fini rileva il Progetto e non il Programma.

Quesito 113

D: *Esiste un modello per la comunicazione di ultimazione degli interventi e la data di entrata in funzione degli impianti?*

R: Non è previsto un modello per la dichiarazione, è invece previsto che la stessa venga sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto Beneficiario. E' opportuno evidenziare che la data di invio della comunicazione ex art. 2.3.2 della Circolare n. 1438 del 19.04.2019, unitamente alle date di ultimazione degli interventi e di entrata in funzione degli impianti devono essere riportate nella relazione finale secondo il modello disponibile sul sito.

Quesito 130

D: *In merito alla data di ultimazione dei progetti inseriti nei CdF, in particolare la Circolare del 19/4/19 n. 1438 riporta quanto segue: "2.3.1 Fermo restando che gli investimenti devono essere ultimati entro 4 (quattro) anni dalla data di efficacia del Contratto di Filiera, fatta salva l'eventuale proroga secondo le modalità indicate dall'art. 16, comma 5 del D.M. 1192/2016,..". Viceversa nell'Avviso del 10/8/17 n. 60690 all'art. 5.3 la data di ultimazione è fissata a 4 anni dalla stipula del contratto così come previsto anche da Decreto del 8/1/16 n. 1192 art. 7.5. Si chiede quale sia il riferimento temporale da considerare.*

R: Si osserva in merito, che la Circolare richiamata non costituisce una fonte di diritto e, in quanto tale, non può derogare ad una fonte di diritto secondaria quale è la norma di riferimento per i Contratti di Filiera e di Distretto. In caso di difformità tra i contenuti in esse indicati, deve ritenersi sempre valida e applicabile quanto previsto dal Decreto e dall'Avviso, in quanto costituiscono le norme principali che

regolamentano il procedimento. Pertanto, la data di ultimazione degli investimenti è stabilita in quattro anni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto di filiera e di distretto ai sensi dell'art. 7.5 del Decreto n. 1192 dell'8 gennaio 2016 e degli artt. 5.3 e 14.3 dell'Avviso n. 60690 del 10 agosto 2017.

Sezione 10 - Erogazione delle agevolazioni

Quesito 114

D: *Per le fatture emesse prima della comunicazione del CUP è sufficiente apporre il timbro di stampigliatura riportante i riferimenti al progetto o è prevista altra documentazione quale DSAN del fornitore etc.?*

R: La circolare n. 1438 del 19.04.2019, che integra e specifica la norma di riferimento, dispone all'art. 3.1.1 che l'erogazione dei finanziamenti avviene sulla base della documentazione di spesa indicata all'art. 3.3.2 della circolare, alla quale si rimanda, presentata dal Beneficiario, per il tramite del Proponente, nonché sulla base delle condizioni disciplinate dal Contratto di finanziamento stipulato con la Banca finanziatrice. Pertanto, anche in assenza dell'indicazione del CUP, è richiesta la stessa documentazione, attraverso la quale è possibile imputare la fatturazione al Progetto, ivi compreso il modello relativo ad ulteriori dichiarazioni rese dal beneficiario allegato alla circolare richiamata.

Quesito 115

D: *Per le fatture emesse dopo la comunicazione del CUP, qualora per errore il fornitore non abbia indicato nel corpo della fattura i riferimenti, ai fini della rendicontazione può essere apposto anche in tal caso il timbro di stampigliatura sulla fattura elettronica?*

R: In via generale, è richiesto che il soggetto beneficiario adotti un sistema che garantisca la riconducibilità della spesa sostenuta e rendicontata alla fruizione delle agevolazioni in oggetto anche attraverso i sistemi informatizzati riconducibili alla fatturazione elettronica, o in alternativa, inserendo il riferimento nella causale del pagamento connesso alla fattura rendicontata. E' possibile, inoltre, soddisfare la condizione suddetta attraverso la stampa della fattura elettronica e l'apposizione della dicitura prevista dall'art. 3.2.2, lett. a) della circolare n. 1438 del 19.04.2019.

Quesito 133

D: *In sede di attività di erogazione e di rendicontazione delle spese generali riferite ai Contratti di filiera e di distretto, la Banca autorizzata riterrà ammissibili detti costi sulla base del relativo titolo di spesa, congrui se contenuti nel limite massimo di percentuale (12%) previsto dalla normativa e sostenuti se risultanti pagati sulla base*

della documentazione contabile e bancaria attestante la tracciabilità del pagamento. Nel caso di descrizione non esaustiva riportata sul titolo di spesa in esame si procederà ad acquisire dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fornitore, resa e per gli effetti degli artt. 46 47 del D.P.R. n. 445/00 di esplicitazione dei servizi resi.

R: Ai sensi dell'art. 15.4 dell'Avviso n. 60690 del 10 agosto 2017 è la banca autorizzata a istruire le richieste dell'erogazione del soggetto beneficiario pervenute per il tramite del soggetto proponente e inviare le risultanze dell'istruttoria al Ministero e alla banca finanziatrice, ove non coincidente con la banca autorizzata. La competenza implica, inoltre, che la banca autorizzata possa richiedere al soggetto beneficiario integrazioni documentali e chiarimenti in ordine alla documentazione presentata, comunque pertinenti al procedimento e con specifico riferimento al SAL e alla relazione finale di spesa come previsto dall'art. 3.2.4 della Circolare n. 1438 del 19 aprile 2019. Queste premesse legittimano, pertanto, la banca autorizzata a richiedere a integrazione una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fornitore resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, aggiuntiva rispetto a quelle previste dall'art. 3.2.2 della stessa Circolare. Si rileva, peraltro, che così come è prevista al punto c) del suddetto articolo l'attestazione con pari modalità formale, del requisito di "nuovo di fabbrica" dei beni forniti, altrettanto può acquisirsi, se richiesto dalla banca autorizzata, per l'esplicitazione dei servizi resi avendo in comune identica finalità.

Quesito 141

D: *Ai fini della presentazione dei SAL per i contratti di filiera, si deve ritenere che il numero massimo delle 5 domande di erogazione sia da imputarsi al soggetto proponente, analoga a quella delle "variazioni", o ai singoli soggetti beneficiari.*

R: Preliminarmente occorre evidenziare che non sussiste alcuna analogia tra quanto stabilito dagli artt. 15 (erogazione delle agevolazioni) e 16 (variazioni dei Programmi successive alla sottoscrizione del contratto di filiera o del contratto di distretto) dell'Avviso n. 1192 del 10 agosto 2017. Il riferimento al numero massimo di sei variazioni, infatti, non può che costituire un limite espressamente previsto dall'art. 16.3 dell'Avviso in capo al Soggetto proponente, atteso che le variazioni, diversamente da quanto avviene per le erogazioni dei SAL, incidono direttamente sul contratto di filiera inteso nella sua unicità, potendo comportare uno scostamento sostanziale del Programma approvato (non solo del Progetto) per natura, obiettivi e funzionalità. L'erogazione dei SAL investe esclusivamente il singolo soggetto

beneficiario senza interferire con l'esecuzione del Programma o ripercuotersi negativamente sullo stesso. Tanto che, la previsione del limite massimo di 5 domande di erogazione, di cui l'ultima a saldo, da presentare intercorsi almeno 6 mesi tra l'una e l'altra, trova la sua giustificazione in stretta correlazione con quanto previsto dall'art. 14.3 dell'Avviso detto, per il quale gli interventi devono essere ultimati entro 4 anni dalla data di sottoscrizione del contratto di filiera o del contratto di distretto. In sostanza, le previsioni normative degli articoli richiamati rispondono a fattispecie per natura diverse, laddove il Soggetto proponente assume nei confronti del Ministero, per le variazioni, il ruolo di referente circa l'esecuzione del Programma e, per i SAL, di rappresentanza dei Soggetti beneficiari nelle attività di erogazione delle agevolazioni. Ciò premesso, pertanto, l'erogazione del SAL attiene al rapporto diretto intercorrente tra l'Amministrazione e il Soggetto beneficiario, in relazione al quale, attraverso l'accordo di filiera, quest'ultimo ha designato e delegato il Soggetto proponente ai fini di quanto previsto dall'art. 3.2 dell'Avviso n. 1192 del 10 agosto 2017, ovvero quale unico interlocutore del Ministero per il contratto di filiera o per il contratto di distretto. Ne consegue, che l'incipit "per conto dei soggetti beneficiari" di cui all'art. 15.2-bis dell'Avviso come successivamente modificato, deve qualificarsi quale attività di rappresentanza dei singoli Soggetti beneficiari e non di referente del Programma da parte del Soggetto proponente, in ragione della quale, quest'ultimo è delegato dal Soggetto beneficiario a presentare per suo conto al massimo 5 richieste di erogazione del SAL, indipendentemente dalla contemporaneità temporale delle medesime richieste di erogazione del SAL avanzate dagli altri Soggetti beneficiari.

Sezione 11 - Variazioni dei Programmi

Quesito 116

D: *Sulla base delle norme vigenti e del bando di attuazione per i contratti di filiera e di distretto, si chiede di conoscere se vi è la possibilità di un subentro di una azienda nei confronti di un'altra impresa che è già subentrata ad un soggetto rinunciatario durante le diverse fasi del contratto?*

R: Ai sensi dell'art. 16.14 dell'Avviso n. 60690, il soggetto proponente può richiedere al Ministero il subentro di nuovi soggetti beneficiari a seguito dell'intervenuto recesso o esclusione dei soggetti beneficiari del contratto di filiera. Nulla osta a che il soggetto beneficiario, già subentrante ad altro beneficiario, venga a sua volta sostituito in seguito alla sua rinuncia. Il subentro costituisce, tuttavia, nuova variazione. Si osserva, al riguardo, che il numero massimo di richieste di variazione che possono essere valutate dal Ministero è fissato in sei; pertanto, il superamento di questo limite numerico comporterà l'irricevibilità della richiesta. Oltre al numero di variazioni richieste è necessario che non siano intervenute erogazioni delle agevolazioni, per prassi interpretativa della norma riferite al soggetto rinunciante. Inoltre, qualora non sussista contestualità tra la rinuncia e il subentro, questo andrà inoltrato entro tre mesi dall'intervenuto recesso o esclusione del beneficiario uscente. Da ultimo, il nuovo soggetto che intende promuovere il suo subentro dovrà considerare quanto stabilito dall'art. 14.3 dell'Avviso n. 60690, per il quale gli interventi devono essere ultimati entro 4 anni, salvo proroghe, dalla sottoscrizione del contratto di filiera, non rilevando a tal fine la data dell'autorizzazione al subentro.

Quesito 117

D: *Se all'interno di un Contratto di Filiera già approvato, sottoscritto dalle parti ed avente piena efficacia, si dovesse verificare la possibilità di far subentrare due aziende agricole nei benefici di altrettante aziende rinunciatarie, presentando progetti di investimento coerenti con le finalità e gli obiettivi generali del Contratto di Filiera di riferimento ed anche completamente in linea con le finalità e gli obiettivi prospettati dai singoli progetti di investimento delle aziende rinunciatarie, possa essere di impedimento il fatto di proporre progetti di investimento non superiori al 50% dei rispettivi progetti di investimento delle aziende rinunciatarie?*

R: Ai sensi dell'art. 16.2 dell'Avviso n. 60690 sono considerate varianti le quattro fattispecie indicate alle lettere a), b) c) e d) e più in generale i cambiamenti da comportare modifiche agli obiettivi e ai parametri che hanno reso gli interventi finanziabili. Questa tipologia di varianti è riferita ai soggetti beneficiari che intendono apportare cambiamenti al Progetto presentato e approvato; i soggetti beneficiari devono attenersi alle regole stabilite nei successivi commi dell'art. 16 citato fino all'art. 16.5 compreso. In sostanza, i soggetti beneficiari i cui progetti siano già stati approvati non possono richiedere varianti che prevedono una diminuzione della spesa ammessa del Progetto in misura superiore al 50%, fermo restando l'ammontare minimo degli interventi per Soggetto beneficiario stabiliti, a carattere generale e ai fini dell'ammissibilità delle agevolazioni, dall'art. 5.2 dell'Avviso n. 60690. La norma di riferimento introduce e regola all'art. 16.14, la diversa fattispecie, da considerare a sé stante rispetto alle su indicate varianti in senso stretto, della sostituzione di soggetto beneficiario a seguito di intervenuto recesso o esclusione, con un nuovo soggetto che subentra al suo posto presentando un proprio progetto. Nel caso di subentro, il nuovo progetto presentato dovrà rispettare, sia l'ammontare minimo degli interventi per Soggetto beneficiario stabiliti ai fini dell'ammissibilità delle agevolazioni dall'art. 5.2 dell'Avviso n. 60690, sia il limite massimo delle agevolazioni concesse in relazione al Programma del Contratto di filiera o di distretto, ma non anche il limite di riduzione in misura superiore al 50% della spesa ammessa del progetto del soggetto beneficiario receduto o escluso. Si osserva, infatti, che porre in correlazione il progetto del nuovo beneficiario subentrante al programma, con il progetto uscente, comporterebbe una evidente disparità di accesso alle agevolazioni tra nuovi soggetti beneficiari, a parità di condizioni di ammissibilità, di interventi ammissibili e di agevolazioni concedibili, per il solo fatto, del tutto casuale, di subentrare o meno a un progetto che ha visto riconosciuti volumi di investimento in misura maggiore e/o minore.

Quesito 118

D: *In caso di variante per cambiamento ragione sociale del soggetto beneficiario che tipo di documentazione bisogna presentare?*

R: Ai sensi dell'art. 16.13 dell'Avviso n. 60690 rientrano nella fattispecie "cambio di Beneficiario" tutte le modifiche societarie che intervengono successivamente alla stipula del Contratto di Filiera e che riguardino modifiche della ragione sociale e della denominazione sociale del Soggetto Beneficiario e della denominazione sociale dello stesso. A seconda della fattispecie della variante, l'attività istruttoria della banca

autorizzata riguarderà, per la variante “modifiche della denominazione sociale e della ragione sociale del Soggetto Beneficiario”, la permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal Contratto di Finanziamento. La richiesta di variante viene presentata dal Soggetto Proponente con allegata la relazione tecnica rilasciata dalla Banca autorizzata. Ottenuta l’approvazione della variazione, il Soggetto Beneficiario, per il tramite del Soggetto Proponente, è tenuto a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati esposti nella scheda Progetto (All. 3) intervenute successivamente alla presentazione.

Quesito 119

D: *Le variazioni nella localizzazione territoriale degli investimenti si intendono come variazioni tra differenti regioni o anche tra fogli e particelle catastali nell’ambito dello stesso comune.*

R: La localizzazione territoriale degli investimenti è riferita all’esatta ubicazione degli interventi.

Quesito 120

D: *Se all’interno di un contratto di filiera già approvato, sottoscritto dalle parti ed avente piena efficacia, un soggetto beneficiario che avesse già prodotto al soggetto proponente, e per il suo tramite al Ministero, la volontà di rinunciare ai benefici concessi, possa successivamente chiedere di poter rientrare, sempre quale soggetto beneficiario, all’interno del medesimo contratto di filiera.*

R: La normativa di riferimento nulla dispone sulla possibilità che un soggetto beneficiario che ha rinunciato al progetto possa successivamente rientrare all’interno del medesimo contratto di filiera. Non vi è, dunque, un divieto a tale possibilità. Tuttavia, si deve tenere in considerazione che la rinuncia, quale atto unilaterale recettizio, non può implicare che il soggetto beneficiario rinunciante che voglia rientrare nelle agevolazioni, riacquisti la sua posizione originaria all’interno del contratto di filiera, cioè nello stato di fatto e di diritto precedente alla comunicazione di rinuncia. Pertanto, nella fattispecie prospettata dovrà applicarsi l’art. 16.14 dell’Avviso n. 60690 del 10 agosto 2017, se e in quanto siano rispettati i termini, le condizioni e le modalità per il subentro ivi descritti e con le conseguenze e gli effetti scaturenti, in particolare, sull’eleggibilità della spesa.

Quesito 121

D: *E' possibile sostituire le attrezzature preventivate con altre più innovative, fermo restando il limite di spesa e la finalità di ogni singolo progetto?*

R: La circolare n. 1438 del 19 aprile 2019, all'art. 6, ha esteso la possibilità di apportare variazioni al Programma e dunque ai Progetti, anche nella fase precedente la sottoscrizione del contratto di filiera o di distretto. Ciò posto quale regola generale, si osserva, che nel caso della sostituzione di attrezzature più innovative apportate nel limite di spesa e di finalità del progetto, la fattispecie vada inquadrata in applicazione dell'art. 16.8, per il quale, la sostituzione risponde a un'esigenza migliorativa e, in quanto tale, non è considerata variazione. Tuttavia, l'art. 16.8 pone due condizioni per il soggetto beneficiario; l'una impone che sia garantita la possibilità di identificare il bene cui le modifiche si riferiscono; l'altra, che il soggetto beneficiario dimostri che gli investimenti realizzati (nel caso di specie l'attrezzatura più innovativa) confermino le finalità del progetto o, in alternativa, siano coerenti con gli obiettivi del Contratto di filiera o di distretto, confermando il termine per la realizzazione degli investimenti.

Quesito 127

D: *la fusione per incorporazione da parte del Soggetto beneficiario rappresenta una variante di natura sostanziale ex art. 16.13 dell'Avviso anche quando non cambia la ragione sociale, la partita iva e la sede legale del soggetto beneficiario?*

R: Ai sensi dell'art. 15.1 del Decreto n. 1192 dell'8 gennaio 2016 sono considerate variazioni sostanziali del soggetto beneficiario, le operazioni aziendali straordinarie quali fusione, scorpori, cessioni d'azienda o di rami di azienda, cioè quelle operazioni suscettibili di "indebolire a livello strutturale" la capacità patrimoniale del soggetto beneficiario e/o di modificare la ragione o la denominazione sociale, le quali, a garanzia di tutela dell'interesse pubblico sotteso all'agevolazione, impongono una nuova valutazione sulla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del beneficiario stesso. Non a caso, la normativa richiamata non riferisce sulle ipotesi inverse di acquisizione di aziende o di rami d'azienda da parte del soggetto beneficiario. In specie, laddove non si configura, peraltro, una modifica della denominazione o ragione sociale del soggetto beneficiario, non si verte nell'ambito di una operazione di "fusione", ma più propriamente di "acquisizione". L'acquisizione di aziende o di rami d'azienda che non comporta modifiche alla ragione o alla denominazione sociale del soggetto beneficiario non rientra, pertanto, nell'alveo della

variante sostanziale di cui all'art. 16.13 dell'Avviso n. 60690 del 10 agosto 2017, non comportando la necessità di istruttoria di una nuova valutazione sulla permanenza degli elementi soggettivi e oggettivi in capo al medesimo soggetto beneficiario. Permane, tuttavia, l'obbligo di darne comunicazione al Ministero.

Quesito 129

D: *All'interno della filiera ho un'azienda beneficiaria che vorrebbe acquisire l'agevolazione da un'azienda rinunciataria appartenente alla stessa filiera. E' possibile?*

Sebbene per i contratti di filiera e di distretto non sussiste la condizione del subentro secondo il rapporto di 1 a 1 (quindi per ogni soggetto beneficiario che recede, è consentito il subentro di un solo nuovo soggetto beneficiario), tanto che il nuovo soggetto beneficiario può essere autorizzato a subentrare a uno o più soggetti rinuncianti, l'art. 16.14 dell'Avviso n. 60690 del 10 agosto 2017 consente l'autorizzazione al subentro soltanto in favore di un nuovo soggetto beneficiario. La netta e inequivocabile previsione della norma di riferimento, chiara nell'indicare "nuovo soggetto" e non "nuovo progetto", non consente di qualificare come tale, il soggetto beneficiario che all'interno del contratto di filiera abbia in essere un progetto già approvato e ciò sia nel caso in cui il soggetto beneficiario voglia estendere il proprio intervento acquisendo l'ulteriore agevolazione di uno o più rinuncianti, sia nel caso in cui voglia presentare un nuovo progetto, distinto e in aggiunta da quello che ha già approvato.

Quesito 131

D: *E' stato richiesto un chiarimento avente ad oggetto la variazione al programma d'investimento in fase esecutiva dei lavori. Nella fattispecie, il programma d'investimenti prevedeva la realizzazione di una nuova stalla per bovini da latte e l'acquisto ed installazione di un impianto di mungitura robotizzato; il soggetto beneficiario vorrebbe non dar più seguito all'acquisto dell'impianto di mungitura robotizzato, in quanto ad oggi ritenuto non più essenziale, procedendo invece alla completa realizzazione della nuova stalla, che porterà un deciso aumento di spesa rispetto a quanto preventivato per detto intervento, dovuto in particolare all'attuale lievitazione dei prezzi delle materie prime. La modifica al programma non altera le finalità degli interventi realizzati ed è coerente con gli obiettivi prefissati dal*

Contratto di filiera all'interno del quale è inserito il programma (nel pieno rispetto di quanto disposto all'art. 16.8 dell'Avviso n. 60690 "varianti non soggette alla preventiva comunicazione e autorizzazione del Ministero"). Si richiede, pertanto, una Vs. conferma circa la possibilità di poter comunicare le modifiche tecniche di dettaglio decise in corso d'opera, così come sopra descritte, all'interno del format previsto per la richiesta di erogazione a Saldo, le quali verranno successivamente riportate dalla Banca autorizzata al Mipaaf, in sede di Relazione finale di spesa.

R: Si premette, in linea con quanto esposto nella normativa di riferimento, che le variazioni non sostanziali non soggette alla preventiva comunicazione e autorizzazione del Ministero possono essere evidenziate dal soggetto beneficiario, in sede di stato di avanzamento/rendicontazione, nel rispetto delle due condizioni previste dall'art. 16.8 dell'Avviso n. 60690 del 10 agosto 2017. Sarà, pertanto, la banca autorizzata a segnalare al momento della presentazione della relazione finale di spesa al Ministero, le variazioni che hanno interessato il progetto. Ne consegue che, laddove il Ministero dovesse ritenere nel corso delle verifiche previste dall'art. 17.3, la natura sostanziale delle suddette variazioni ovvero il mancato raggiungimento degli obiettivi del Progetto anche a causa della mancata realizzazione degli interventi previsti, il soggetto beneficiario che non ha avviato la richiesta preventiva di ammissibilità descritta all'art. 16.10, subirà tutti gli effetti previsti dall'art. 17.4 e 17.5 fino alla eventualità della revoca parziale stabilita dall'art. 18.2, lett. a) o b) dell'Avviso. In linea generale, il criterio distintivo tra la variazione sostanziale e quella non sostanziale è dato dalla capacità della variante del progetto di incidere in modifica sugli obiettivi e sui parametri che hanno reso gli interventi finanziabili. Questo consente di distinguere, tra le previsioni rientranti nell'art. 16.2 lettera d) e la fattispecie prevista dall'art. 16.8, la connotazione tecnica di dettaglio della variazione, la soluzione migliorativa e il cambio di preventivo in corso d'opera. Tuttavia, il soggetto beneficiario, assolto questo compito di cui deve dare dimostrazione alla banca finanziatrice in sede di stato di avanzamento/rendicontazione, deve verificarne la tenuta dando, da un lato garanzia di poter identificare il bene oggetto della modifica e, dall'altro, conferma delle finalità del Progetto, della coerenza con gli obiettivi del Programma, nonché del termine per la realizzazione degli investimenti. Riferito al caso di specie, gli elementi indicati possono giustificare l'applicazione dell'art. 16.8 dell'Avviso citato, ma non consentono, né devono in questa sede di mera richiesta di chiarimento, di comprendere l'entità delle modifiche in corso d'opera della stalla. Se, infatti, la rinuncia all'investimento a beneficio dello spostamento delle risorse di spesa sulla stalla non modificano la tipologia d'aiuto, in quanto agevolazioni allocate sulla

medesima tabella di cui all'Allegato "A", così come la localizzazione dell'investimento, che rimane invariata, il dato relativo alle modifiche tecniche da apportare, non indicato, mantiene la connotazione di dettaglio, ove non richieda l'acquisizione di alcuni dei documenti specificati all'art. 10.6 lett. a) dell'Avviso.

Quesito 136

D: *Se ai fini del conteggio delle richieste di varianti di cui all'art. 16.3 dell'Avviso n. 60690, deve prendersi in considerazione il numero di comunicazioni inviate dal soggetto proponente, o se debba riferirsi al numero delle aziende subentranti.*

R: L'articolo richiamato dispone che il soggetto proponente possa presentare al massimo sei varianti nel corso dell'intera esecuzione del Programma approvato. In tal senso, l'inciso "relative ad uno o più soggetti beneficiari" sta a significare che il limite massimo è stabilito non per singolo soggetto beneficiario, ma nei confronti di tutti i beneficiari inseriti nel Programma ammesso alle agevolazioni. Pertanto, laddove un solo soggetto beneficiario richieda con singole comunicazioni e per il tramite del soggetto proponente, sei varianti di natura sostanziale al proprio investimento, questo comporterà per tutti gli altri soggetti beneficiari che successivamente volessero apportare modifiche ai propri Progetti, l'impossibilità di richiedere le variazioni. Ai fini del conteggio delle varianti, nella duplice previsione delle varianti sostanziali e del subentro di altri beneficiari, si deve tenere in considerazione l'attività istruttoria effettuata dalla Banca autorizzata, nel senso che ad ogni attività istruttoria corrisponde una variazione.

Quesito 139

D: *Una ditta zootecnica che aveva previsto di acquistare un trattore e un caricatore, per motivi gestionali aziendali vuole acquistare n. 2 robot di mungitura. Tale intervento deve considerarsi come "adattamento tecnico" o come "variante".*

R: In linea generale, il criterio distintivo tra la variazione sostanziale e quella non sostanziale è dato dalla capacità della variante del progetto di incidere in modifica sugli obiettivi e sui parametri che hanno reso gli interventi finanziabili. Nel caso di specie, si osserva che la diversa funzione dei macchinari previsti in sostituzione di quelli indicati nel Progetto esclude che la variante possa qualificarsi non sostanziale. La modifica tecnica di dettaglio o la soluzione migliorativa sono, infatti, ravvisabili quando rapportate al concetto di utilizzo del bene. In sostanza, la funzione dei robot

di mungitura è del tutto diversa dalla funzione assolta da un trattore e dal caricatore, ragione per cui, i suddetti macchinari non sono tra loro fungibili in relazione agli obiettivi e ai parametri che hanno reso gli interventi finanziabili. Pertanto, la variazione deve considerarsi di natura sostanziale tra quelle indicate alla lettera d) dell'art. 16.2 dell'Avviso n. 60690 del 10 agosto 2017. Sull'argomento si richiamano le FAQ n. 121 e 131 in Sezione 11.

Quesito 145

D: *In relazione alle varianti di progetto e alle variazioni dei programmi (recesso – subentri) che sarebbero contemplate come fattispecie nel numero di 6 ammissibili, le stesse vanno comunemente calcolate a partire da dopo l'approvazione del programma – progetto definitivo? Varrebbe il principio che la variante sia tale per ogni relazione istruttoria della banca autorizzata, fatto salvo la prima relazione di filiera nella fase di variazione dei progetti definitivi?*

R: Al fine di tutelare le risorse pubbliche destinate al sostegno dei contratti di filiera e di distretto e per garantirne un'efficace gestione, la Circolare n. 1438 del 13.04.2019 ha introdotto la possibilità di apportare variazioni precedenti la sottoscrizione del Contratto di filiera, ampliando così la sfera di applicazione normativa prevista dall'art. 15 del Decreto n. 1192 dell'8 gennaio 2016, comunque entro il limite massimo di 6 variazioni ammissibili, secondo quanto disposto dall'art. 16.3 dell'Avviso n. 60690 del 10 agosto 2017. Pertanto, fermo restando i requisiti permanenti che devono continuare a sussistere per il Programma e il Progetto all'esito della variazione richiesta, ben espressi nell'art. 16.1 dell'Avviso stesso, attesa l'applicabilità della facoltà di variazione in qualsiasi momento della procedura, il calcolo numerico deve essere complessivamente considerato, senza distinzione tra le fasi del procedimento in cui è richiesta la variazione. In tale contesto, si conferma quanto già indicato con la faq 136; pertanto, ai fini del conteggio delle varianti, nella duplice previsione delle varianti sostanziali e del subentro di altri beneficiari, si deve tenere in considerazione l'attività istruttoria effettuata dalla Banca autorizzata, nel senso che ad ogni attività istruttoria corrisponde una variazione.

Quesito 149

D: *Si chiede conferma della possibilità di proporre quale variante – in fase di presentazione della proposta definitiva – la realizzazione di un locale per ricovero*

attrezzatura e mezzi agricoli in area urbana. Si precisa che nella domanda preliminare era già stato proposto tale investimento ma in una località diversa.

R: Ai sensi dell'art. 10.4 la proposta definitiva deve corrispondere a quanto riportato nella decisione di approvazione del Programma, ad eccezione dell'ammontare delle agevolazioni che, in sede di proposta definitiva, possono essere richieste in misura inferiore rispetto all'importo indicato nel Programma approvato. Con circolare n. 1438 del 19 aprile 2019 è stata estesa la facoltà di apportare variazioni dei Programmi in un momento precedente la sottoscrizione del Contratto di filiera o del Contratto di distretto. L'art. 6.1 della circolare stabilisce, infatti, che in tal caso si applicano le stesse disposizioni dell'art. 16 dell'Avviso n. 60690 del 10 agosto 2017. Si conferma, pertanto, la possibilità di proporre la variazione di cui all'art. 16.2, lett. b) afferente le variazioni nelle localizzazioni territoriali degli investimenti, la cui natura sostanziale impone la preventiva comunicazione e autorizzazione da parte del Ministero in sede di istruttoria della proposta definitiva.

Sezione 12 - Relazione finale

Quesito 122

D: *Entro quando bisogna trasmettere la relazione finale, predisposta dal Proponente che comprende quella dei singoli Beneficiari?*

R: La relazione finale che viene predisposta dal Soggetto Proponente a seguito del completamento degli investimenti di tutti i beneficiari è fatta pervenire al Ministero entro 90 giorni dalla domanda di erogazione a saldo relativa all'ultimo Soggetto beneficiario (quest'ultima da inviarsi alla Banca autorizzata, entro 3 mesi dalla loro ultimazione), in virtù dell'espresso richiamo, operato dal Contratto di Filiera sottoscritto (Art. 5.14), all'art. 17 dell'Avviso n. 60690.

Quesito 123

D: *Potreste meglio specificare quale è il modello da utilizzare? Sul sito del Ministero abbiamo trovato il modello in allegato, relativo al III bando, e volevamo sapere se possiamo considerare tale modello valido anche per il IV bando.*

R: Per la redazione della relazione finale del Soggetto Proponente può essere utilizzato il modello per il IV Bando di nuova pubblicazione sul sito.

Quesito 124

D: *Entro quando bisogna trasmettere la relazione finale, predisposta dal Proponente che comprende quella dei singoli Beneficiari?*

R: La relazione finale che viene predisposta dal Soggetto Proponente a seguito del completamento degli investimenti di tutti i beneficiari è fatta pervenire al Ministero entro 90 giorni dalla domanda di erogazione a saldo relativa all'ultimo Soggetto beneficiario (quest'ultima da inviarsi alla Banca autorizzata, entro 3 mesi dalla loro ultimazione), in virtù dell'espresso richiamo, operato dal Contratto di Filiera sottoscritto (Art. 5.14), all'art. 17 dell'Avviso n. 60690.

Quesito 125

D: *Per la relazione finale quale è il modello da utilizzare?*

R: Per la redazione della relazione finale del Soggetto Proponente può essere utilizzato il modello per il IV Bando di nuova pubblicazione sul sito.